



COMUNE DI PONTASSIEVE

(Città metropolitana di Firenze)

REGOLAMENTODI POLIZIA MORTUARIA

Testo aggiornato con Deliberazione C.C. n. 23 del 28/03/2024

INDICE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI	7
Art. 1 Finalità delle norme.....	7
Art. 2 Competenze del servizio.....	7
ARTICOLO 3 Responsabilità.....	7
ARTICOLO 4 Atti a disposizione del pubblico.....	7
ARTICOLO 4 bis Definizione di salma e cadavere (<i>abrogato</i>).....	7
CAPO II - DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI	8
Art. 5 Denuncia dei decessi.....	8
Art. 6 Denuncia decessi accidentali o delittuosi	8
Art. 7 Denuncia della causa di morte	8
Art. 8 - Comunicazione decessi dovuti a reati.....	9
Art. 9 - Rinvenimento parti di cadavere o resti mortali.....	9
Art. 10 -Decesso di persona fuori della sua dimora	9
Art. 11 Medico necroscopo.....	9
Art. 12 Servizi gratuiti ed a pagamento.....	9
CAPO III AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO	11
Art. 13 Autorizzazione alla sepoltura.	11
Art. 14 Nulla osta dell'Autorità Giudiziaria.....	11
Art. 15 Nati morti e prodotti abortivi	11
CAPO IV - OSSERVAZIONE E TRASPORTO DI SALME.....	12
Art. 16 Periodo di osservazione.....	12
Art. 17 Periodo di osservazione nei casi di morte improvvisa o apparente.....	12
Art. 18 Periodo di osservazione nei casi di morte per malattia infettivo-diffusiva o per iniziato stato di putrefazione.	12
Art. 19 Disposizione della salma durante il periodo di osservazione.	12
Art. 20 Prescrizioni per osservazione di salma portatore di radioattività.	12
Art. 21 Deposito di osservazione.	12
Art. 22 Trasporto salme al deposito di osservazione	13
Art. 23 Servizio di sorveglianza durante il periodo di osservazione.....	13
Art. 24 Depositi ed obitori	13
CAPO V SEPOLTURA DEI CADAVERI	14
Art. 25 Riscontro diagnostico - Rilascio cadaveri a scopo di studio - Prelievo di parti di cadavere per trapianto terapeutico - Autopsie - Trattamenti per la conservazione dei cadaveri.....	14
Art. 26 Deposizione del cadavere nel feretro	14
Art. 27 Obbligo del feretro individuale.....	14
Art. 28 Caratteristiche feretri per inumazioni.....	14
Art. 29 Divieto di uso di materiale non biodegradabile	14
Art. 30 Estensioni e limitazioni all'uso di feretri per inumazioni	15
Art. 31 Caratteristiche feretri per tumulazioni e per trasporti fuori Comune	15
Art. 32 Feretri speciali per trasporto di salma in altro Comune.....	15

Art. 33 Chiusura del feretro per trasporto di salma	16
Art. 34 Fornitura gratuita dei feretri.....	16
CAPO VI TRASPORTO DEI CADAVERI	17
Art. 35 Trasporto dei cadaveri	17
Art. 36 Orario e percorsi dei trasporti funebri	17
Art. 37 Trasporto funebre	17
Art. 38 Definizione di trasporto.	17
Art. 39 Onoranze funebri a persone decedute per malattie infettivo-diffusive o portatrici di radioattività.....	18
Art. 40 Trasporto salme ad altro Comune o all'estero	18
Art. 41 Autorizzazione al trasporto.....	18
Art. 42 Autorizzazione al trasporto fuori del cimitero o in altro Comune	18
Art. 43 Rilascio dell'autorizzazione al trasporto	19
Art. 44 Autorizzazione al trasporto di cadaveri di persone decedute per malattie infettivo-diffusive.....	19
Art. 45 Trasporto di cadavere per cremazione e relative ceneri	19
Art. 46 Obbligo dell'autorizzazione per il trasporto di salma fuori del Comune	19
Art. 47 Trasporto cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche.....	20
Art. 48 Trasporto ossa umane e resti mortali assimilabili	20
Art. 49 Trasporto cadaveri da e per l'estero	20
Art. 49/bis Trasporto cadaveri per veglia funebre	20
Art. 49/Ter Sanzioni Amministrative	21
CAPO VII PASSAPORTO MORTUARIO.....	22
Art. 50 Rilascio Passaporto Mortuario da e per gli Stati aderenti alla Convenzione di Berlino (ex art. 27 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285)	22
Art. 51 Rilascio Passaporto Mortuario per trasporto di salme dall'estero fuori dagli Stati aderenti alla Convenzione di Berlino (ex art. 28 D.P.R. 285/1990)	22
Art. 52 - Rilascio Passaporto Mortuario per trasporto di salme all'Estero fuori dagli Stati aderenti alla Convenzione di Berlino (ex art. 29 D.P.R. 285/1990) Per l'estradizione dall'Italia di salme dirette verso Stati non aderenti alla Convenzione Internazionale di Berlino, l'interessato deve rivolgere domanda al Comune ove trovasi la salma.	22
Art. 53 Rilascio Autorizzazione per estradizione di ceneri e resti mortali	23
CAPO VIII CONSEGNA CADAVERI AL CIMITERO.....	24
Art. 54 Disposizioni generali - Vigilanza.....	24
Art. 55 Documenti d'accompagnamento al cimitero per la sepoltura.....	24
Art. 56 Ricevimento cadaveri e resti mortali.....	24
Art. 56 bis - Reparti speciali nel Cimitero	25
Art. 57 Registro annuale delle inumazioni e tumulazioni.....	25
Art. 58 Consegna registro al Comune.....	25
Art. 59 Divieto di riapertura del feretro	25
CAPO IX ASSETTO DEL CIMITERO.....	26
Art. 60 camera mortuaria.....	26

Art. 61 Caratteristiche Camera mortuaria	26
Art. 62 Sale per Autopsie.....	26
Art. 63 Divisione del cimitero in campi comuni e per sepolture private.....	26
Art. 64 - Reparti speciali nel cimitero per culti diversi.....	26
Art. 65 Disposizione campi comuni.....	26
Art. 66 Sepolture private: natura e concessione	27
Art. 67 Concessioni private perpetue e a tempo determinato anteriori al regolamento.....	27
Art. 68 Segni funerari	27
ART. 69 Reparti per persone professanti culti acattolici e per comunità straniere.....	28
ART. 70 Reparto speciale per prodotti abortivi	28
ART. 71 Disposizione generale dei reparti nel cimitero	28
Art. 72 Planimetria del cimitero. Custodia e aggiornamento	28
Art. 73 Piano regolatore cimiteriale.....	28
Art. 73/Bis Definizione di loculo areato	29
CAPO X SISTEMI DI SEPOLTURA	30
Art. 74 Scavatura e utilizzazione delle fosse.....	30
Art. 75 Numerazione ed individuazione delle fosse	30
Art. 76 Dimensione dei monumenti funebri Fosse di inumazione.....	30
Art. 77 Profondità di scavatura della fossa e suo riempimento.....	30
ART. 78 Fosse per inumazione persone aventi oltre 10 anni di età	30
ART. 79 Fosse per inumazione fanciulli minori di 10 anni di età	31
Art. 80 Divieto di collocazione di più di un feretro in ogni fossa.....	31
Art. 81 Carattere privato delle sepolture per tumulazione	31
Art. 82 Sistema di tumulazione	31
Art. 83 Casse per le tumulazioni.....	32
Art. 84 Tumulazioni Provvisorie.....	32
Art. 85 Divieto di riapertura sepolture	32
CAPO XI ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI	33
Art. 86 Esumazioni ed estumulazioni - Carattere.....	33
Art. 87 Esumazioni ordinarie	33
Art. 88 Esumazioni ordinarie: salme non mineralizzate.....	33
Art. 89 Esumazioni straordinarie.....	34
ART. 90 Esumazioni straordinarie: limiti temporali	34
Art. 91 Ossa provenienti da esumazioni	34
Art. 92 Estumulazioni ordinarie.....	34
Art. 93 Divieto di riduzione di salme estumulate	35
Art. 94 Estumulazioni straordinarie.....	35
ART. 95 - Norme particolari per le estumulazioni straordinarie	35
Art. 96 Trattamenti consentiti all'estumulazione per mineralizzazione	36
Art. 97 Ossa provenienti da esumazioni ed estumulazioni.....	36

Art. 98 Rifiuti cimiteriali.....	36
Art. 99 Rifiuti da esumazione e da estumulazione	37
Art. 100 Rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali.....	37
Art. 101 Parti anatomiche riconoscibili e resti mortali derivanti da attività di esumazione ed estumulazione	37
Art. 102 Gestione dei rifiuti sanitari, dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni e dei rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali.....	38
Art. 103 Responsabile della struttura sanitaria e del cimitero.....	38
Art. 104 Sistemazione dei resti mortali	38
Art. 105 Autorizzazione ad aumentare o diminuire il periodo di inumazione delle salme (Art. 82 D.P.R. 285/90 - Art. 2, c. 1, L.R. 16/2000)	38
CAPO XII OSSARIO COMUNE	41
Art. 106 Ossario comune.....	41
CAPO XIII CONCESSIONI SPECIALI	43
Art. 107 Durata e decorrenza della concessione - Rinnovo	43
Art. 108 Modalità di richiesta concessioni d'uso.....	43
Art. 109 Concessioni speciali gratuite.....	43
Art. 110 Concessioni speciali per Salme di Caduti nei cimiteri civili	43
Art. 111 Limitazione del diritto d'uso delle concessioni distinte	43
Art. 112 Divieto di cessione delle concessioni	44
Art. 113 Contratto di concessione.....	44
Art. 114 Decadenza della concessione.....	44
ART. 115 Provvedimenti conseguenti la decadenza.....	45
ART. 116 Estinzione e revoca	45
Art. 117 Decadenza delle concessioni perpetue di colombari e loculi.....	45
ART. 118 Progetti delle sepolture private - Obbligo di autorizzazione.....	46
ART. 119 Collaudo tombe e cappelle gentilizie	46
ART. 120 Collocazione monumenti funebri - Obbligo della autorizzazione	46
Art. 121 Manutenzione sepolture private	46
ART. 122 Diritto di uso	46
ART. 123 Area per dispersione ceneri.....	47
ART. 124 Area per seppellimenti per altre religioni.....	47
CAPO XIV SOPPRESSIONE DEI CIMITERI.....	48
Art. 125 Soppressione cimiteri - Norme applicabili.....	48
CAPO XV - SEPOLCRI PRIVATI FUORI DEI CIMITERI	49
Art. 126 Sepolcri privati fuori dai cimiteri - Norme applicabili.....	49
Art. 127 Onoranze funebri particolari	49
CAPO XVI SERVIZIO DEL CIMITERO PULIZIA INTERNA.....	50
Art. 128 Custodia dei cimiteri.....	50
Art. 129 Orario di apertura dei cimiteri e ricevimento salme.....	50
Art. 130 Sepoltura delle salme	50

Art. 131 Occupazione provvisoria di area per esecuzione lavori.....	50
Art. 132 Divieto di trattamento del materiale da costruzione	51
Art. 133 Trasporto materiale.....	51
Art. 134 Materiale proveniente da scavi e demolizioni	51
Art. 135 Ingresso al cimitero	51
Art. 136 Circolazione e sosta.....	51
Art. 137 Accesso ai cimiteri per lavori.....	51
Art. 138 Divieti di ingresso.....	51
Art. 139 Divieto di introduzione di animali ed oggetti particolari	51
Art. 140 Divieto di coltivazione	51
Art. 141 Pulizia interna	52
Art. 142 Divieti speciali	52
Art. 143 Obbligo di comportamento	52
CAPO XVII PERSONALE ADDETTO AI CIMITERI	53
Art. 144 Numero dei dipendenti addetti ai cimiteri.....	53
ART. 145 Custode.....	53
ART. 146 Relazione annuale del custode.....	53
ART. 147 Sorveglianza	53
ART. 148 Trasmissione registro inumazioni e tumulazioni.....	53
ART. 149 Compiti particolari del custode.....	53
ART. 150 Custode - Necroforo - Compiti	54
CAPO XVIII DISPOSIZIONI FINALI	55
Art. 151 Trasgressioni - Accertamento - Sanzioni	55
Art. 152 Ordinanze del Sindaco.....	55
Art. 153 Dirigente del servizio di polizia mortuaria	55
Art. 154 Abrogazione precedenti disposizioni.....	55

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Finalità delle norme

Le presenti norme hanno lo scopo di coordinare e disciplinare tutte le disposizioni inerenti il servizio necroscopico, di custodia e di polizia dei cimiteri comunali e di quelli privati, in armonia con il D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 (e successive modificazioni) e con ogni altra disposizione di legge o regolamento vigente in materia

Art. 2 Competenze del servizio

- 1) Il servizio di polizia mortuaria e dei cimiteri è di esclusiva competenza del Comune e le relative attribuzioni sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale, il quale si avvarrà, per lo scopo, del personale sanitario della A.S.L., dei medici necroscopici, degli operatori dei cimiteri, dei vigili municipali e di ogni altro dipendente assegnato, nella pianta organica del Comune, al servizio stesso, nonché di personale esterno.
- 2) La A.S.L. competente vigila e controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurarne il regolare servizio.

ARTICOLO 3 Responsabilità

- 1) Il Comune o il Gestore di Pubblico Servizio cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
- 2) Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

ARTICOLO 4 Atti a disposizione del pubblico

- 1) Presso gli uffici comunali è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. 285 del 10 settembre 1990, e successive modificazioni, che viene compilato cronologicamente dagli addetti anche per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.
- 2) Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio comunale o nel cimitero:
 - a) l'orario di apertura e chiusura (in ogni cimitero);
 - b) copia del presente regolamento;
 - c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
 - d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
 - e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
 - f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche.

ARTICOLO 4 bis Definizione di salma e cadavere (abrogato)

CAPO II - DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI

Art. 5 Denuncia dei decessi

- 1) Ogni caso di morte deve essere denunciato all'Ufficiale dello Stato Civile, entro 24 ore dal decesso:
 - a) da uno dei congiunti o da persona convivente col defunto o da un loro delegato o, in mancanza, da persona informata del decesso, se la morte avviene nell'abitazione del defunto;
 - b) da due persone che ne sono informate, se la morte avviene fuori dell'abitazione del defunto;
 - c) dal direttore o da un delegato dell'amministrazione, se la morte avviene in ospedale, collegio, istituto o stabilimento qualsiasi.
 - d) L'obbligo della denuncia sussiste anche per i nati morti.
- 2) All'atto della denuncia dovranno essere fornite all'Ufficiale dello Stato Civile tutte le indicazioni stabilite dagli art. 72 e 73 del D.P.R. 03 novembre 2000, n. 396, nell'ordinamento dello stato civile e successive modifiche.

Art. 6 Denuncia decessi accidentali o delittuosi

- 1) Chiunque ha per primo notizia di un decesso naturale o accidentale o delittuoso, avvenuto in persona priva di assistenza è tenuto ad informarne l'autorità municipale o di pubblica sicurezza, aggiungendo tutte quelle notizie, a sua conoscenza, che potessero giovare a stabilire la causa della morte e l'identità del defunto.

Art. 7 Denuncia della causa di morte

- 1) Indipendentemente dalla denuncia di cui ai precedenti articoli 5 e 6, i medici, per ogni caso di morte di persona da loro assistita, devono denunciare al Sindaco, entro 24 ore dall'accertamento del decesso, su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità d'intesa con l'Istituto Centrale di Statistica, la malattia che a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa.
- 2) Copia della scheda di morte deve essere inviata, entro trenta giorni, dal comune ove è avvenuto il decesso alla unità sanitaria locale nel cui territorio detto comune è ricompreso. Qualora il deceduto fosse residente nel territorio di una unità sanitaria locale diversa da quella ove è avvenuto il decesso, quest'ultima deve inviare copia della scheda di morte alla unità sanitaria locale di residenza.
- 3) Nel caso di morte per malattia infettiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il Comune deve darne informazione immediatamente all'unità sanitaria locale dove è avvenuto il decesso.
- 4) Nel caso di decesso di persona non assistita da medico, la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo.
- 5) Sono comunque tenuti ad effettuare la denuncia di morte anche i medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o a scopo di riscontro diagnostico.
- 6) Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dal D.Lgs. 17/03/1995, n. 230 e successive modificazioni.
- 7) La scheda di morte ha esclusivamente finalità statistiche.
- 8) A cura del Comune, presso l'ufficio competente, dovrà essere conservato e tenuto

aggiornato un registro con l'elenco dei deceduti nell'anno.

Art. 8 - Comunicazione decessi dovuti a reati

- 1) Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del codice penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediatamente comunicazione all'autorità giudiziaria ed a quella di pubblica sicurezza.

Art. 9 - Rinvenimento parti di cadavere o resti mortali

- 1) Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informarne immediatamente il Sindaco, il quale ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all'unità sanitaria locale competente per territorio.
- 2) Salvo diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria, l'unità sanitaria locale incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al sindaco e alla stessa autorità perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

Art. 10 -Decesso di persona fuori della sua dimora

- 1) Qualora la morte di una persona avvenga fuori dalla sua dimora ed i parenti chiedano di trasportarvela, il Sindaco su parere del Servizio di Igiene Pubblica può consentire la rimozione ed il trasporto, salvo il preventivo nulla osta dell'autorità giudiziaria, ove occorra e sempre che il luogo di destinazione si trovi nel territorio del Comune.
- 2) In casi speciali può autorizzare il trasporto in sede diversa dal domicilio del defunto.
- 3) Il trasporto deve essere effettuato con carro funebre e con le cautele disposte dal Servizio di Igiene Pubblica della A.S.L., anche per il regolare rispetto del periodo di osservazione.

Art. 11 Medico necroscopo

- 1) Il medico necroscopo ha il compito di accertare la morte redigendo apposito certificato previsto dall'art. 74 del D.P.R. 03/11/2000 N. 396. Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate da un medico nominato dalla A.S.L. competente.
- 2) I medici necroscopici dipendono, per tale attività, dal direttore U.O. Igiene Pubblica territorialmente competente o suo delegato che ha provveduto alla loro nomina ed a lui riferiscono sull'espletamento del servizio, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 365 del codice penale.
- 3) La visita del medico necroscopo deve sempre essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti al Capo IV del presente Regolamento, e comunque non dopo le trenta ore.

Art. 12 Servizi gratuiti ed a pagamento

- 1) Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.
- 2) Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:
 - la visita necroscopica
 - la deposizione delle ossa in ossario comune
 - la dispersione delle ceneri in cinerario comune

-il feretro e l'inumazione per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o enti ed istituzioni che se ne facciano carico e previa dichiarazione di indigenza attestata dai Servizi Sociali. Il feretro deve presentare le caratteristiche di sobrietà, con aspetto dignitoso e privo di fregi.

- 3) Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite con atto della Giunta Comunale.

CAPO III AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO

Art. 13 Autorizzazione alla sepoltura.

- 1) L'Ufficiale dello Stato Civile non può autorizzare la sepoltura di un cadavere se non sono trascorse ventiquattro ore dalla morte, salvo i casi espressi nei regolamenti speciali e ove non si sia accertato della morte per mezzo del medico necroscopo, il quale deve rilasciare un certificato scritto della visita fatta, possibilmente su apposito modulo fornito gratuitamente dal Comune.
- 2) La visita del medico necroscopo deve essere sempre effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo quanto previsto dagli artt. 8, 9 e 10 del regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. n. 285/1990 (e successive modificazioni) e comunque non oltre le trenta ore.

Art. 14 Nulla osta dell'Autorità Giudiziaria

- 1) L'autorizzazione alla sepoltura è subordinata al nulla osta dell'Autorità Giudiziaria nei casi di morte non naturale o dovuta a causa delittuosa e nel caso che si tratti di sepoltura di parti di cadavere od ossa umane.

Art. 15 Nati morti e prodotti abortivi

- 1) Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 37 del D.P.R. 03/11/2000 n. 396, sull'ordinamento dello stato civile, si seguono le disposizioni stabilite negli articoli precedenti.
- 2) Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'ufficiale dello stato civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dalla A.S.L..
- 3) A richiesta dei genitori, nel cimitero potranno essere raccolti con la stessa procedura anche i prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.
- 4) Nei casi previsti dai commi 2 e 3, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento al Servizio di Igiene Pubblica della A.S.L., accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

CAPO IV - OSSERVAZIONE E TRASPORTO DI SALME

Art. 16 Periodo di osservazione

1) Nessuna salma può essere chiusa in cassa, né essere sottoposta ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'elettrocardiografo, la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a venti minuti primi, fatte salve le disposizioni di cui alla L. 91/1999 e successive modifiche.

Art. 17 Periodo di osservazione nei casi di morte improvvisa o apparente

1) Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'articolo 16.

Art. 18 Periodo di osservazione nei casi di morte per malattia infettivo-diffusiva o per iniziato stato di putrefazione.

1) Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettivo-diffusiva o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del direttore U.O. Igiene Pubblica territorialmente competente o suo delegato, il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

Art. 19 Disposizione della salma durante il periodo di osservazione.

- 1) Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita.
- 2) Nel caso di deceduti per malattia infettivo-diffusiva il direttore U.O. Igiene Pubblica territorialmente competente o suo delegato adotta le misure cautelative necessarie.

Art. 20 Prescrizioni per osservazione di salma portatore di radioattività.

1) Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve avere luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dalla A.S.L. competente, in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui alle indicazioni previste dal D.Lgs. 17/03/1995 , n. 230 e successive modifiche.

Art. 21 Deposito di osservazione.

- 1) Durante il periodo di osservazione, le salme possono essere tenute nell'abitazione, vegliate a cura della famiglia;
- 2) Qualora il decesso avvenga in abitazioni che siano inadatte per l'osservazione e comunque in caso di espressa richiesta dei familiari o dei conviventi, la salma può essere trasportata per l'osservazione presso l'obitorio o il servizio mortuario delle strutture ospedaliere o presso apposite strutture adibite al commiato;
- 3) I comuni devono disporre di un locale per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone:
 - a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto

periodo di osservazione;

- b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico; o per cause ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.
- 4) Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

Art. 22 Trasporto salme al deposito di osservazione

- 1 Il trasporto delle salme al deposito di osservazione deve essere effettuato in modo da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.
- 2 Esso sarà eseguito a cura del Comune, in carro chiuso, avvalendosi di ditte private, a meno che la famiglia non vi provveda direttamente.
- 3) Nei casi di cui all'art. 19, comma 2, il medico curante o il medico dipendente o convenzionato con il servizio sanitario nazionale intervenuto in occasione del decesso certifica che il trasporto della salma può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica.
- 4) La certificazione medica di cui al comma 3 del presente articolo è titolo valido per il trasporto della salma purché il tragitto si svolga interamente all'interno della Regione Toscana.

Art. 23 Servizio di sorveglianza durante il periodo di osservazione

- 1) Durante il periodo di osservazione è permesso ai parenti ed ai familiari di assistere le salme, anche al fine di rilevare eventuali manifestazioni di vita.
- 2) In ogni caso sarà provveduto ad assicurarne la sorveglianza da parte degli operatori del cimitero, secondo le prescrizioni all'uopo dettate dalla A.S.L. competente.

Art. 24 Depositi ed obitori

- 1) Il Comune potrà istituire utilizzare eventuali depositi di osservazione ed obitori anche presso ospedali ed altri istituti sanitari ovvero in strutture private in possesso dei requisiti igienici.
- 2) I depositi di osservazione e gli obitori possono essere istituiti dal comune nell'ambito del cimitero o presso ospedali od altri istituti sanitari ovvero in particolare edificio rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.

CAPO V

SEPOLTURA DEI CADAVERI

Art. 25 Riscontro diagnostico – Rilascio cadaveri a scopo di studio – Prelievo di parti di cadavere per trapianto terapeutico – Autopsie - Trattamenti per la conservazione dei cadaveri

- 1) Per il riscontro diagnostico sulle cause di morte, per il rilascio di cadaveri a scopo di studio, per il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico e per le autopsie ed i trattamenti per la conservazione dei cadaveri, si fa rinvio agli articoli da 37 a 48 del regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 285/1990 (e successive modificazioni), alle norme in detti articoli richiamate e ad ogni altra vigente in materia.

Art. 26 Deposizione del cadavere nel feretro

- 1) Il cadavere deposto nel feretro deve essere vestito o, quanto meno, avvolto in un lenzuolo.
- 2) Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive o diffuse comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

Art. 27 Obbligo del feretro individuale

- 1) Ogni feretro non può contenere più di un cadavere.
- 2) Soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Art. 28 Caratteristiche feretri per inumazioni

- 1) I feretri da deporre nelle fosse ad inumazione devono essere di legno e lo spessore delle tavole non può essere inferiore a cm. 2.
- 2) Le tavole del fondo, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro congiunte con collante di sicura e duratura presa.
- 3) Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm. ed assicurato con buon mastice.
- 4) Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm.
- 5) Le pareti laterali della cassa dovranno essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.
- 6) Ogni cassa porterà il timbro a fuoco, con indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.
- 7) Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e morte del defunto.

Art. 29 Divieto di uso di materiale non biodegradabile

- 1) Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile. L'impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato caso per caso, con decreto del Ministero della Sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità.
- 2) E' altresì vietato, per le inumazioni, l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.
- 3) Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro comune al di fuori della

Regione Toscana, per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa le inumazioni potranno essere eseguite solo se la cassa metallica sia posta all'esterno.

Art. 30 Estensioni e limitazioni all'uso di feretri per inumazioni

- 1) Per il trasporto da un comune ad un altro comune che disti non più di 100 Km., salvo che si tratti di morti per malattie infettivo-diffusive e sempre che il trasporto dal luogo del deposito della salma al cimitero, possa farsi direttamente e con idoneo carro funebre, si impiega la sola cassa di legno.
- 2) Le prescrizioni stesse, peraltro, non sono applicabili per i morti di malattie infettivo-diffusive, di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, i quali devono essere deposti in casse aventi le caratteristiche di cui all'articolo seguente.

Art. 31 Caratteristiche feretri per tumulazioni e per trasporti fuori Comune

- 1) Le salme destinate alla tumulazione od al trasporto all'estero o dall'estero o ad altro o da altro Comune, salvo quanto previsto nel primo comma dell'articolo precedente, devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di tavole di legno massiccio e l'altra di metallo.
- 2) La cassa metallica, o che racchiuda quella di legno, o che sia da questa racchiusa, deve essere ermeticamente chiusa mediante saldatura e tra le due casse, al fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente, sempre biodegradabile, riconosciuto idoneo.
- 3) Le saldature devono essere continue ed estese su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare.
- 4) Lo spessore di lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a mm. 0,660 se di zinco e mm. 1,5, se di piombo.
- 5) Le casse debbono portare impressi i marchi di fabbrica con le indicazioni della ditta costruttrice.
- 6) Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a mm. 25. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi in ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.
- 7) Il fondo della cassa dovrà essere formato da una o più tavole, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, riunite al massimo nel numero di cinque nel senso della larghezza, tra loro congiunte saldamente con collante di sicura e duratura presa.
- 8) Il coperchio della cassa dovrà essere formato da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.
- 9) Nel caso che il coperchio sia costituito da più facce che si trovino su piani diversi occorre che dette facce siano costituite da tavole in un sol pezzo nel senso della lunghezza.
- 10) Le pareti laterali della cassa, comprese tra il fondo ed il coperchio, dovranno essere formate da una o più tavole di un sol pezzo nel senso della lunghezza, congiunte tra loro nel senso della larghezza con le stesse modalità tecniche delle tavole formanti il fondo. Le suddette pareti laterali devono parimenti essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.
- 11) Il coperchio deve essere saldamente congiunto alle pareti laterali mediante viti disposti di 20 in 20 cm. Il fondo deve essere congiunto ad esse con chiodi disposti di 20 in 20 cm. ed assicurato con idoneo mastice.
- 12) Sia la cassa di legno sia quella di metallo devono portare impresso ben visibile sulla parte esterna del coperchio, il marchio di fabbrica con le indicazioni della ditta costruttrice.

Art. 32 Feretri speciali per trasporto di salma in altro Comune

- 1) Il Ministero della Sanità, anche su richiesta degli interessati, sentito il Consiglio Superiore di Sanità, può autorizzare per i trasporti di salma da Comune a Comune, l'uso per le casse di materiali diversi da quelli previsti dall'art. 30 D.P.R. 285/1990 (e successive modificazioni), prescrivendo le caratteristiche che essi devono possedere al

fine di assicurare la resistenza meccanica e l'impermeabilità del feretro usando del materiale denominato Mater-Bi-ZIO1U previsto dal D.M. 7 febbraio 2002 e successive modificazioni.

Art. 33 Chiusura del feretro per trasporto di salma

- 1) La responsabilità del corretto confezionamento del feretro e della chiusura della salma nello stesso è ordinariamente demandata alle Imprese Funebri incaricate del trasporto.
- 2) In particolare, per il trasporto di salma in altro Comune, dette Imprese dovranno sottoscrivere una apposita dichiarazione dalla quale risulti che per le operazioni di chiusura della salma e confezionamento del feretro sono state osservate le vigenti prescrizioni di legge (anche in merito ad eventuale trattamento conservativo della salma stessa) e che la cassa o le casse risultano conformi alle norme contenute nei precedenti articoli dal 28 al 32 del presente regolamento.
- 3) Tale dichiarazione deve essere allegata (quale parte integrante) alla autorizzazione dell'Ufficiale di Stato civile al trasporto del cadavere ed essere consegnata al custode del cimitero, denominata "Conformità del feretro".

Art. 34 Fornitura gratuita dei feretri

- 1) E' a carico del Comune il trasporto delle salme per le persone i cui familiari non sono in grado di sostenere la spesa, come da apposita attestazione del Servizio Sociale, sempre e che la salma debba essere inumata ed il trasporto funebre venga effettuato nella forma ordinaria più semplice. A tal fine il Comune stipulerà una convenzione di durata annuale con una Impresa funebre operante sul territorio. Tale servizio comprenderà la concessione gratuita del feretro, del carro funebre e del personale di servizio.

CAPO VI

TRASPORTO DEI CADAVERI

Art. 35 Trasporto dei cadaveri

- 1) Il trasporto comprende: il prelievo del cadavere dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per il tempo strettamente necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta, seguendo il percorso più breve.
- 2) Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.
- 3) L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero.

Art. 36 Orario e percorsi dei trasporti funebri

- 1) E' vietato trasportare e seppellire un cadavere non racchiuso in cassa avente le caratteristiche prescritte.
- 2) Il trasporto dei feretri al cimitero dovrà essere fatto nell'orario, con le modalità e percorsi eventualmente determinati con apposito provvedimento del Sindaco

Art. 37 Trasporto funebre

- 1) E' vietato trasportare e seppellire un cadavere non racchiuso in cassa avente le caratteristiche prescritte. Il trasporto funebre deve essere effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio.
- 2) Le confraternite riconosciute come enti morali, possono effettuare il trasporto di salme, con propri mezzi, osservando le disposizioni contenute nel presente regolamento.
- 3) I carri destinati al trasporto dei cadaveri su strada debbono essere internamente rivestiti di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile facilmente lavabile o disinfettabile.
- 4) Detti carri possono essere posti in servizio da parte dei Comuni e dei privati solo dopo che siano stati riconosciuti idonei dalle A.S.L. competenti, che devono controllarne almeno una volta all'anno lo stato di manutenzione.
- 5) Un apposito registro, dal quale risulti la dichiarazione di idoneità, deve essere conservato sul carro in ogni suo trasferimento per essere, a richiesta, esibito agli organi di vigilanza.
- 6) Le rimesse dei carri funebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco in osservanza delle norme dei regolamenti comunali.
- 7) Esse debbono essere provviste delle attrezzature e dei mezzi per la pulizia e la disinfezione dei carri stessi.
- 8) Salva l'osservanza delle disposizioni di competenza dell'autorità di pubblica sicurezza e del servizio antincendi, l'idoneità dei locali adibiti a rimessa di carri funebri e delle relative attrezzature è accertata dal coordinatore sanitario della 'A.S.L. competente.

Art. 38 Definizione di trasporto.

- 1) Il trasporto delle salme è:
 - a) a pagamento, secondo la tariffa concordata dal Comune con le imprese locali, quando siano richiesti servizi o trattamenti speciali intendendosi per tali uno almeno

dei seguenti: il trasporto con il medesimo carro di composizioni floreali, di cartelli indicanti il nominativo della salma, di feretro diverso da quello fornito ai sensi dell'art. 12, la sosta lungo il percorso, etc...

- b) gratuiti, ed in modo decoroso, a carico del Comune, in ogni altro caso.
- 2) Il trasporto dei cadaveri dal luogo del decesso all'obitorio o al deposito di osservazione è a carico del Comune.

Art. 39 Onoranze funebri a persone decedute per malattie infettivo-diffusive o portatrici di radioattività

- 1) Fermo rimanendo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 26, è consentito rendere le estreme onoranze a persone decedute a causa di una delle malattie infettivo-diffusive compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, sotto l'osservanza delle prescrizioni che impartirà in merito il Servizio di Igiene Pubblica della A.S.L., salvo che questo non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
- 2) Se dalla denuncia della causa di morte risulta che il cadavere è portatore di radioattività, il Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L. impartirà le necessarie misure protettive per il trasporto, il trattamento e la destinazione della salma, al fine di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 40 Trasporto salme ad altro Comune o all'estero

- 1) Per il trasporto delle salme ad altro comune che disti più di 100 km. o all'estero e viceversa, nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc. di formalina F.U.
- 2) Tale trattamento è eseguito dal funzionario medico designato dall'A.S.L. o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il prescritto periodo di osservazione.
- 3) Stesso provvedimento deve essere adottato negli altri mesi dell'anno per le salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungano dopo 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le 48 ore dal decesso.
- 4) Le prescrizioni del presente articolo non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamento di imbalsamazione.
- 5) Per il trasporto da comune a comune nell'ambito del territorio della Regione Toscana, non è necessaria l'iniezione conservativa di cui all'articolo 32 del D.P.R. 285/1990 e successive modifiche.

Art. 41 Autorizzazione al trasporto

- 1) L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata agli operatori del cimitero.

Art. 42 Autorizzazione al trasporto fuori del cimitero o in altro Comune

- 1) Il trasporto di un cadavere o di resti mortali o di ossa umane, entro l'ambito del Comune,

in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune, è autorizzato dal Sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli del presente capo VI.

- 2) L'autorizzazione è comunicata al Sindaco del Comune dove deve avvenire il seppellimento.
- 3) Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri comuni intermedi, per il tributo di speciali onoranze, tale autorizzazione dovrà essere comunicata anche ai Sindaci di questi comuni.

Art. 43 Rilascio dell'autorizzazione al trasporto

- 1) L'autorizzazione al trasporto di salma è rilasciata, previa domanda dei familiari interessati o dell'impresa funebre incaricata del trasporto, dal Sindaco del Comune dove è avvenuto il decesso.
- 2) Nel caso che la morte sia avvenuta per malattia infettiva o diffusiva o la salma sia stata trattata di recente con terapia con radio-nuclidi, dovrà essere presentato il certificato con la indicazione delle prescrizioni rilasciato dal dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della A.S.L.;
- 3) Per il trasporto delle salme all'estero il Sindaco, acquisito telegraficamente il consenso dell'autorità diplomatica o consolare dello Stato di destinazione, rilascia l'autorizzazione sulla base della documentazione occorrente caso per caso e sentito il Servizio di Igiene Pubblica della A.S.L.

Art. 44 Autorizzazione al trasporto di cadaveri di persone decedute per malattie infettivo- diffusive

- 1) Per i morti di malattie infettivo-diffusive, di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, l'autorizzazione al trasporto prevista dal precedente articolo può essere data soltanto quando risulti accertato che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, è stato composto nella duplice cassa, prevista dall'art. 31, seguendo le prescrizioni dell'articolo 39.
- 2) Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero, quando la morte sia dovuta ad una delle malattie infettivo-diffusive di cui all'elenco previsto nel primo comma.

Art. 45 Trasporto di cadavere per cremazione e relative ceneri

- 1) Il trasporto di un cadavere da Comune a Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con un unico provvedimento dell'Ufficiale di Stato Civile del Comune nella cui circoscrizione è avvenuto il decesso.
- 2) All'infuori di questo caso, il trasporto delle ceneri di un cadavere da Comune a Comune è sottoposto all'autorizzazione di cui al precedente articolo 36.

Art. 46 Obbligo dell'autorizzazione per il trasporto di salma fuori del Comune

- 1) L'incaricato del trasporto di un cadavere fuori del Comune deve essere munito dell'autorizzazione del Sindaco del luogo dove è avvenuto il decesso.
- 2) Se il trasporto della salma avviene per ferrovia, su nave o per aereo, l'autorizzazione anzidetta deve rimanere in consegna al vettore.

Art. 47 Trasporto cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche

- 1) Per il trasporto entro il territorio comunale e da Comune a Comune dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, si seguono le norme degli articoli precedenti.

Art. 48 Trasporto ossa umane e resti mortali assimilabili

- 1) Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme e può essere eseguito anche dai familiari richiedenti con mezzi propri, senza ricorso ai carri funebri.
- 2) Il trasporto di ossa umane o di resti mortali assimilabili entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune è autorizzato dal Sindaco previa domanda dei familiari interessati o dall'impresa funebre incaricata del trasporto.
- 3) L'autorizzazione è rilasciata sulla base dei seguenti documenti:
 - a) copia del permesso di seppellimento rilasciato dall'Ufficiale dello Stato Civile;
 - b) dichiarazione dei familiari o dell'Impresa funebre incaricata del trasporto con la quale si attesti, assumendone piena responsabilità ad ogni effetto di legge, che per le operazioni di incassatura dei resti mortali sono state osservate le vigenti prescrizioni di legge e le disposizioni di cui al presente regolamento.
- 4) L'autorizzazione è comunicata al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.
- 5) Le ossa umane e i resti assimilabili debbono essere in ogni caso raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660, saldata a fuoco, portante il nome e cognome del defunto.
- 6) Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti.

Art. 49 Trasporto cadaveri da e per l'estero

- 1) Per i trasporti da e per l'estero si osservano le prescrizioni di cui agli articoli 27, 28 e 29 del regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 285/1990 e successive modificazioni, oltre quanto stabilito all'articolo 31 del presente regolamento.

Art. 49/bis Trasporto cadaveri per veglia funebre

- 1) Il trasporto di cadavere fino alla struttura per la veglia funebre viene autorizzato con provvedimento del comune ove è avvenuto il decesso, previa comunicazione al comune di residenza. Il comune di destinazione provvede al rilascio del provvedimento di trasporto per il cimitero;
- 2) Il trasporto di cadavere ai fini della veglia funebre da un comune ad un altro all'interno delle Regione Toscana può avvenire impiegando la sola cassa di legno, o casse, di materiali diversi da quelli previsti dall'articolo 30 del D.P.R. 285/1990, purché autorizzati dal Ministero del lavoro e della salute e delle politiche sociali, ed assolvendo l'obbligo della doppia cassa di cui all'articolo 30 del D.P.R. 285/1990 mediante l'utilizzo di un involucro di materiale biodegradabile, da porre all'interno della cassa di legno, che garantisca l'impermeabilità del fondo del feretro per un periodo sufficiente all'assolvimento della pratica funeraria prescelta dal defunto o dai suoi familiari;
- 3) Il medico necroscopo certifica che il trasporto del cadavere, ai fini della veglia funebre, può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica;

- 4) A conclusione della veglia funebre, l'addetto al trasporto, in quanto incaricato di pubblico servizio, verifica:
 - a. La corrispondenza dell'identità del defunto con le generalità contenute nel titolo che autorizza il trasporto;
 - b. L'uso di cofano appropriato in funzione del tragitto e della sua destinazione;
 - c. Le modalità di confezionamento del feretro e della sua chiusura.
- 5) Dopo aver attestato l'effettuazione delle verifiche di cui al comma 4, l'addetto al trasporto procede a sigillare il feretro.

Art. 49/Ter Sanzioni Amministrative

- 1) Chiunque provveda al trasporto di cadavere in mancanza dell'autorizzazione prevista all'articolo 49/Bis, comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa da 1.000,00 € sino a 6.000,00 €;
- 2) Chiunque provveda al trasporto di cadavere non rispettando le modalità di cui all'articolo 49/Bis, comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa da 500,00 € sino a 3.000,00 €;
- 3) L'addetto al trasporto che non effettua le verifiche di cui all'articolo 49/Bis, comma 4, è soggetto alla sanzione amministrativa da 1.000,00 € sino a 6.000,00 €.

CAPO VII

PASSAPORTO MORTUARIO

Art. 50 Rilascio Passaporto Mortuario da e per gli Stati aderenti alla Convenzione di Berlino (ex art. 27 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285)

- 1) Gli stati aderenti alla convenzione internazionale di Berlino (10.02.1937) sono i seguenti: Italia - Germania - Belgio - Cile - Egitto - Portogallo - Francia - Svizzera - Repubblica Ceca - Slovacchia - Turchia - Austria - Repubblica Democratica del Congo (ex Zaire) Messico - Romania;
- 2) Per le salme da introdurre nel territorio nazionale il passaporto mortuario viene rilasciato dalla competente autorità del luogo da cui la salma viene estradata;
- 3) Per le salme che debbono essere trasportate dall'Italia ad un Paese aderente alla Convenzione di Berlino i familiari o un incaricato dell'impresa di trasporti funebri presenta domanda al Comune ove trovasi la salma da trasferire;
- 4) Il Comune acquisisce la seguente documentazione:
 - a) Estratto per riassunto dell'atto di morte;
 - b) Certificato della A.S.L. attestante che sono state osservate le disposizioni di cui agli Art. 30 e 32 del D.P.R. 285/1990 e in caso di morte per malattie infettive diffuse anche quanto previsto dagli art. 18 e 25 del suddetto D.P.R. 285/1990 e successive modificazioni;
 - c) Autorizzazione alla sepoltura rilasciata dal Comune dove è avvenuto il decesso;
 - d) Nel caso in cui si ignori il luogo in cui il decesso è avvenuto l'autorizzazione è rilasciata dal Comune dove il cadavere è stato deposto (D.P.R. 03/11/2000 n. 396).
- 5) Il Comune provvede a rilasciare il passaporto mortuario in conformità allo schema approvato dalla Giunta Regionale Toscana.

Art. 51 Rilascio Passaporto Mortuario per trasporto di salme dall'estero fuori dagli Stati aderenti alla Convenzione di Berlino (ex art. 28 D.P.R. 285/1990)

- 1) Per l'introduzione in Italia di salme provenienti da Paesi non aderenti alla Convenzione di Berlino, l'interessato alla traslazione della salma deve presentare domanda in bollo da € 10,33 alla autorità consolare italiana, la quale constatata la regolarità della documentazione presentata, trasmette la domanda corredata dai documenti richiesti, al Comune dove la salma è diretta, il Comune concede l'autorizzazione informandone l'autorità consolare stessa.
- 2) La documentazione che l'autorità consolare trasmette al Comune è la seguente:
 - a) Estratto per riassunto dell'atto di morte;
 - b) Certificato della competente autorità sanitaria del Paese straniero dal quale risulti che sono state osservate le prescrizioni di cui agli art. 30 e 32 del D.P.R. 285/90;
 - c) Altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della Sanità dovesse prescrivere in rapporto a situazioni determinate.

Art. 52 - Rilascio Passaporto Mortuario per trasporto di salme all'Estero fuori dagli Stati aderenti alla Convenzione di Berlino (ex art. 29 D.P.R. 285/1990) Per l'estradizione dall'Italia di salme dirette verso Stati non aderenti alla Convenzione Internazionale di Berlino, l'interessato deve rivolgere domanda al Comune ove trovasi la salma.

- 1) Il Comune acquisisce come documentazione quanto segue:
 - a) Nulla osta per l'introduzione dell'Autorità consolare dello Stato verso il quale la salma

- è diretta;
- b) Certificato rilasciato dalla A.S.L. attestante che sono state osservate le prescrizioni di cui agli art. 32 del D.P.R. 285/90 e in caso di morti per malattie infettive diffuse anche quanto previsto dagli art. 18 e 25 del D.P.R. 285/90;
 - c) Altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della Sanità dovesse prescrivere in rapporto a situazioni determinate;
 - d) In caso di decesso per cause violente, omicidio, occorre anche il nulla osta del Procuratore della Repubblica del Tribunale
- 2) Il Comune provvede a rilasciare il passaporto mortuario in conformità allo schema approvato dalla Giunta Regionale.

Art. 53 Rilascio Autorizzazione per estradizione di ceneri e resti mortali

- 1) La convenzione Internazionale di Berlino non si applica al trasporto delle ceneri e dei resti mortali completamente mineralizzati fra gli Stati aderenti.
- 2) Per i trasporti in tali Paesi è il Comune a rilasciare l'autorizzazione al trasporto, in lingua italiana e in lingua francese.
- 3) L'autorizzazione dovrà recare le generalità del "de cuius", la data di morte, di cremazione (o esumazione, estumulazione) la destinazione.
- 4) Il trasporto dell'urna (o della cassetta dei resti) non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme.
- 5) Il trasporto di ceneri o resti mortali fra Stati non aderenti alla Convenzione Internazionale di Berlino, richiede le normali autorizzazioni di cui agli art. 28 e 29 del D.P.R. 285/90, ma non le misure precauzionali di carattere igienico stabilite per il trasporto di salme.

CAPO VIII CONSEGNA CADAVERI AL CIMITERO

Art. 54 Disposizioni generali - Vigilanza

- 1) E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 e successive modifiche.
- 2) L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Dirigente del Servizio sulla base dei compiti, delle funzioni e delle responsabilità fissate dal Sindaco con provvedimenti di organizzazione.
- 3) Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni.
- 4) Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, devono essere eseguite con l'apporto del personale addetto al cimitero.
- 5) Competono al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285; le suddette operazioni possono essere eseguite anche da terzi concessionari sotto la vigilanza del personale addetto.
- 6) Il Dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'A.S.L. controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Art. 55 Documenti d'accompagnamento al cimitero per la sepoltura

- 1) Nessuna salma può essere ricevuta se non sia accompagnata dall'autorizzazione al trasporto rilasciata dal Sindaco e non può essere inumata o tumulata senza il permesso di seppellimento, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile.
- 2) Tali documenti dovranno essere consegnati agli operatori del cimitero.

Art. 56 Ricevimento cadaveri e resti mortali

- 1) Nei cimiteri devono essere ricevuti, quando non venga richiesta altra destinazione, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione;
 - a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - b) i cadaveri delle persone morte fuori del territorio del Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
 - c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata distinta esistente nel cimitero del Comune stesso acquistando la concessione od avendola acquistata in vita;
 - d) i cadaveri delle persone non autosufficienti, ricoverate in residenze protette in altri Comuni e che hanno perciò perduto la residenza nel Comune di PONTASSIEVE, nel quale dimoravano precedentemente al ricovero;
 - e) i nati morti e i prodotti del concepimento di genitori residenti nel Comune di cui all'art. 13 del presente regolamento;
 - f) i resti mortali per i quali i familiari abbiano acquistato la concessione dell'ossario;
 - g) i cadaveri delle persone nate nel Comune di Pontassieve ma residenti in altro Comune;
 - h) persone già residenti nel Comune di Pontassieve che abbiano trasferito in altro Comune la propria residenza per motivi di salute o familiari;

- i) persone che appartengano a parrocchie facenti parte del territorio comunale, ma residenti nei comuni limitrofi;
 - j) i cadaveri delle persone delle quali siano sepolti in un cimitero comunale salme di parenti o affini di primo grado, collaterali di secondo grado, nonché di persone che abbiano avuto con le stesse abituale convivenza (per parenti in linea retta di 1° grado s'intende genitori e figli; per parenti in linea collaterale di 2° grado s'intende fratelli e sorelle; per affini di 1° grado s'intende suoceri con generi e nuore, patrigno e matrigna con i figliastri);
 - k) le salme di persone non residenti in vita nel Comune di Pontassieve e destinate all'inumazione previo pagamento di specifica tariffa
- 2) Le condizioni previste ai commi d) , i) e h) devono essere documentate con dichiarazione del Parroco e con certificato di residenza presso ricoveri o case di cura fuori del Comune di Pontassieve, che avevano la loro residenza in Pontassieve prima del ricovero.

Art. 56 bis - Reparti speciali nel Cimitero

1. Gli arti anatomici, di norma, vengono cremati, sempre che sia agevolmente accessibile idoneo impianto, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenerne il seppellimento mediante inumazione in reparto speciale del cimitero o in sepoltura privata.

Art. 57 Registro annuale delle inumazioni e tumulazioni

- 1) Tutti i cimiteri devono essere controllati dal personale addetto.
 - 2) I documenti di cui all'art. 41 devono essere consegnati al responsabile del servizio dall'operatore cimiteriale.
 - 3) Lo stesso responsabile iscrive giornalmente sopra apposito registro, vidimato dal Sindaco, in doppio esemplare:
 - a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, il cognome, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'articolo 13, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero di riconoscimento della sepoltura ed il numero d'ordine del permesso di seppellimento;
 - b) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con indicazione della sepoltura dove sono stati depositi;
 - c) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del sindaco;
 - d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione, trasporto di cadaveri o di ceneri o di resti mortali.
- I registri di cui sopra possono essere tenuti su supporto informatico da prodursi in forma cartacea secondo quanto disposto dai commi precedenti.

Art. 58 Consegna registro al Comune

- 1) I registri, indicati nell'articolo precedente, debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo.
- 2) Un esemplare dei medesimi deve essere consegnato ad ogni fine di anno all'archivio comunale, rimanendo l'altro presso il servizio di custodia.

Art. 59 Divieto di riapertura del feretro

- 1) Avvenuta la consegna del feretro al custode, non sarà più permesso di toglierne il coperchio, se non per ordine o autorizzazione dell'autorità giudiziaria.

CAPO IX ASSETTO DEL CIMITERO

Art. 60 camera mortuaria

- 1) Nei cimiteri del nostro Comune fungerà da camera mortuaria, per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento, la Cappella stessa del cimitero, provvoluta di appositi arredi per la disposizione dei feretri e dei mezzi idonei per avvertire eventuali manifestazioni di vita

Art. 61 Caratteristiche Camera mortuaria

- 1) La camera mortuaria deve essere illuminata e ventilata per mezzo di ampie finestre aperte direttamente verso la superficie scoperta del cimitero e dotata di acqua corrente.
- 2) Le pareti di essa, fino all'altezza di m 2, devono essere rivestite di lastre di marmo o di altra pietra naturale o artificiale ben levigata, ovvero essere intonacate a cemento ricoperto da vernice a smalto o da altro materiale facilmente lavabile; il pavimento, costituito anch'esso da materiale liscio, impermeabile, ben unito, lavabile, deve essere, inoltre, disposto in modo da assicurare il facile scolo delle acque di lavaggio, di cui deve anche essere assicurato il facile ed innocuo smaltimento.

Art. 62 Sale per Autopsie

- 1) Qualora il cimitero sia dotato di sala per le autopsie, questa deve rispondere ai medesimi requisiti prescritti per la camera mortuaria. Nel posto meglio illuminato e adatto della stessa sala vi deve essere un tavolo anatomico, in grès, ceramico, in marmo, o in ardesia o in pietra artificiale e ben levigata o in metallo, provvisto di adatta canalizzazione per l'allontanamento dei liquidi cadaverici e delle acque di lavaggio, e di mezzi per il loro rapido ed innocuo smaltimento.

Art. 63 Divisione del cimitero in campi comuni e per sepolture private

1. Il cimitero è suddiviso in aree per sepolture comuni col sistema della sola inumazione decennale ed in aree per sepolture distinte.
2. Sono comuni le sepolture per inumazione, della durata legale di dieci anni, dal giorno del seppellimento.
3. Sono distinte le sepolture diverse dalle comuni decennali, per maggiore durata.

Art. 64 - Reparti speciali nel cimitero per culti diversi

- 1) Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti individuati dal piano regolatore cimiteriale o, nelle more della sua adozione, dal Sindaco, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto, diverso da quello cattolico;
- 2) Alle comunità straniere, che fanno domanda di avere un reparto proprio per la sepoltura delle salme dei loro connazionali, può essere concessa una area adeguata del cimitero.

Art. 65 Disposizione campi comuni

- 1) Le aree destinate alle sepolture comuni sono suddivise in riquadri, disposti possibilmente simmetricamente ai muri di cinta ed ai viali interni di comunicazione.

- 2) Uno o più di tali riquadri è destinato per l'inumazione di salme di fanciulli di età inferiore a dieci anni.

Art. 66 Sepolture private: natura e concessione

- 1) Le sepolture private sono soggette a particolare concessione amministrativa.
- 2) Esse possono consistere:
 - a) nella concessione d'uso temporaneo di fosse in apposite aree per inumazioni singole;
 - b) nella concessione d'uso temporaneo di tumuli costruiti o recuperati a seguito di estumulazioni anche a viventi ultrasessantenni residenti e non residenti;
 - c) nella concessione d'uso temporaneo, di area per la costruzione di sepoltura privata a sistema di tumulazione individuale;
 - d) nella concessione d'uso temporaneo di nicchie ossario costruite direttamente dal Comune, per la custodia delle ossa provenienti dalle esumazioni, estumulazioni o da urne cinerarie, nonché delle salme di fanciulli di età inferiore ai due anni;
 - e) nella concessione d'uso temporaneo, di area per la costruzione di sepolcro o cappelle di famiglia o per collettività, per anni 99. Le predette costruzioni non potranno essere successivamente cedute a terzi. Tale limite alla circolazione non trova tuttavia applicazione nei confronti degli eventuali soggetti concessionari dei servizi cimiteriali.
- 3) Per le concessioni distinte temporanee suddette dovrà essere corrisposto al Comune o al soggetto gestore il prezzo stabilito con apposito atto della Giunta;
- 4) La durata delle stesse concessioni viene fissata in anni quaranta.

Art. 67 Concessioni private perpetue e a tempo determinato anteriori al regolamento

- 1) Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente al 1976, data di entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero.
- 2) Si applicano, per la revoca, le modalità previste dall'art. 111 del presente regolamento.
- 3) In caso di rinuncia alla concessione di sepoltura individuale a tempo determinato dopo oltre 6 mesi dall'acquisto il concessionario o gli aventi titolo non hanno diritto ad alcun rimborso
- 4) Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente al 1976, data di entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero.
- 5) Si applicano, per la revoca, le modalità previste dall'art. 111 del presente regolamento.

Art. 68 Segni funerari

- 1) A richiesta di parenti o altri familiari possono essere collocati sulle fosse comuni, sui tumuli e a fronte dei loculi e delle nicchie ossario, a cura e spese degli interessati, lapidi, croci o altri segni funerari, conformi per dimensioni a quanto stabilito dall' articolo 76 del presente regolamento.
- 2) E' fatto comunque divieto ai privati di erigere nell'ambito cimiteriale opere pesanti e/o

voluminose e di fare uso di cemento armato per i lavori in muratura;

- 3) Trascorso il decennio dal seppellimento o allo scadere della concessione, al momento dell'esumazione od estumulazione, le croci, le lapidi e gli altri segni funerari, qualora non vengano ritirati dagli interessati, passano in proprietà del Comune.

ART. 69 Reparti per persone professanti culti acattolici e per comunità straniere

- 1) Nell'interno del cimitero possono essere previsti speciali reparti destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, secondo i sistemi indicati nei precedenti articoli, di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico, che abbiano manifestato volontà di non essere sepolte nel cimitero comune.
- 2) In difetto di tale manifestazione, possono provvedere anche i parenti « *jure sanguinis* ».
- 3) Anche alle comunità straniere, che fanno domanda di avere un reparto proprio per la sepoltura delle salme dei loro connazionali, può essere concessa una area adeguata del cimitero.

ART. 70 Reparto speciale per prodotti abortivi

- 1) Può essere previsto, altresì, all'interno del cimitero, uno speciale reparto per accogliere i prodotti abortivi ed i feti che non siano stati dichiarati nati morti all'ufficiale di stato civile ed il cui permesso di trasporto e seppellimento sia stato rilasciato dall'ufficiale sanitario, secondo quanto previsto dall'art. 15 del presente regolamento.

ART. 71 Disposizione generale dei reparti nel cimitero

- 1) La ubicazione e disposizione dei vari reparti dei cimiteri, le misure delle aree, i diversi tipi di opere, le relative caratteristiche tecniche, ecc., saranno previsti nel piano regolatore di ciascun cimitero predisposto a norma degli articoli da 53 a 61 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803.

Art. 72 Planimetria del cimitero. Custodia e aggiornamento

- 1) L'ufficio comunale preposto al servizio di polizia mortuaria deve essere dotato di una planimetria in scala 1/500 dei cimiteri esistenti nel territorio del Comune, estese anche alle zone circostanti comprendendo le relative zone di rispetto cimiteriale.
- 2) Questa pianta dovrà essere aggiornata ogni cinque anni o quando siano creati dei nuovi cimiteri o siano soppressi dei vecchi o quando a quelli esistenti siano state apportate modifiche ed ampliamenti.

Art. 73 Piano regolatore cimiteriale

- 1) Il piano di cui al primo comma è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'A.S.L.. si applica l'art. 139 del D.Lgs. 267/2000.
- 2) Nella elaborazione del piano si dovrà tenere conto:
 - a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;
 - b) della valutazione della struttura ricettiva esistenti, distinguendo le dotazioni attuali di posti salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
 - c) della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;

- d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
 - e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni e cremazioni;
 - f) delle zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro,
- 3) Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:
- a) campi di inumazione comune;
 - b) campi per fosse ad inumazione per sepoltura private;
 - c) campi per la costruzione di sepoltura private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;
 - d) tumulazioni individuali (loculi o loculi areati);
 - e) manufatti di tumulazione a posti plurimi (tombe di famiglia di costruzione comunale);
 - f) cellette ossario;
 - g) nicchie cinerarie;
 - h) ossario comune;
 - i) cinerario comune
- 4) La delimitazione degli spazi e delle sepoltura previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
- 5) Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito, oppure consistere nella specifica utilizzazione di strutture cimiteriali esistenti.
- 6) Il piano regolatore cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepoltura private a tumulazione.
- 7) Almeno ogni dieci anni il comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepoltura, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

Art. 73/Bis Definizione di loculo areato

- 1) Si definiscono loculi areati quelle strutture fisse, dotate di sistema di areazione naturale, all'interno delle quali vengono tumulate le salme che subiscono un processo di sublimazione spontaneo (Art. 4-ter della L.R. N. 18/2007 e successive modificazioni);
- 2) Il sistema delle sepolture areate assicura il vantaggio di risolvere il problema della mancanza di spazi nelle aree e nelle strutture cimiteriali in quanto tale sistema di sepoltura fa innescare un processo di sublimazione naturale che si conclude in tempi più rapidi e certi (circa tre o quattro anni dalla tumulazione), con la conseguente riduzione della durata delle concessioni cimiteriali.

CAPO X SISTEMI DI SEPOLTURA

Art. 74 Scavatura e utilizzazione delle fosse

- 1) Le fosse devono essere scavate volta per volta, secondo il bisogno.
- 2) L'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

Art. 75 Numerazione ed individuazione delle fosse

- 1) Ogni fossa nei campi comuni di inumazione deve essere contraddistinta, a cura del Comune da un cippo costituito da materiale resistente alla azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo e l'indicazione dell'anno di seppellimento.
- 2) Sul cippo a cura del Comune verrà applicata una targhetta di marmo con indicazione del nome e cognome del defunto e della data del seppellimento.
- 3) A richiesta dei parenti o di altri possono essere collocati, sulla fossa, a cura e spese degli interessati, lapidi o croci o altri segni funerari con dimensioni cm. 175 per lunghezza e cm. 70 di larghezza.
- 4) La forma e le dimensioni delle lapidi e di altri segni funerari e le relative epigrafi possono essere installate secondo le indicazioni al seguente art. 73 e devono essere previamente autorizzate dal Sindaco.
- 5) Trascorso il decennio dal seppellimento, al momento dell'esumazione, le lapidi, le croci e gli altri segni funerari posti sulle fosse comuni, qualora non vengano ritirati dagli interessati, passano in proprietà del Comune.

Art. 76 Dimensione dei monumenti funebri Fosse di inumazione

- 1 E' consentito porre sulle fosse di inumazione un monumento di pietra, marmo, granito aventi dimensioni non superiori a mt. 1,75 x 0,70 lasciando scoperta una parte della superficie totale non inferiore al 30%, nonché apporre un cippo avente l'altezza massima totale di 1 metro da terra per gli adulti e di mt. 1,00 x 0,40 per i bambini.
- 2 Non sono ammesse ulteriori liste perimetrali.
- 3 Affinche venga garantito l'ottimale assetamento del terreno, è fatto divieto di apposizione di monumento funebre:
prima di mesi 3 dalla data di sepoltura per monumenti provvisori in legno
prima di mesi 6 dalla data di sepoltura per monumenti definitivi

Art. 77 Profondità di scavatura della fossa e suo riempimento

- 1) Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato depresso il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

ART. 78 Fosse per inumazione persone aventi oltre 10 anni di età

- 1) Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (a m. 2) la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno m. 0,50 da ogni lato. Si deve perciò calcolare per ogni posto una superficie di mq. 3,50.

- 2) I vialetti fra le fosse non potranno invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati, lungo il percorso delle spalle di m. 0,50 che separeranno fossa da fossa, e saranno provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

ART. 79 Fosse per inumazione fanciulli minori di 10 anni di età

- 1) Le fosse per inumazione di cadaveri di fanciulli di età sotto i dieci anni debbono avere, nella parte più profonda (a m. 2) una lunghezza media di m. 1,50, una larghezza di m. 0,50 e debbono distare di almeno m. 0,50 da ogni lato. Si deve perciò calcolare in media una superficie di mq. 2 per ogni inumazione.

Art. 80 Divieto di collocazione di più di un feretro in ogni fossa

- 1) In ciascuna fossa non può riporsi che un solo feretro, avente le caratteristiche previste negli articoli 28 e 29 del presente regolamento.

Art. 81 Carattere privato delle sepolture per tumulazione

- 1) Le sepolture per tumulazione sono solo private.

Art. 82 Sistema di tumulazione

- 1) Nella tumulazione ogni feretro deve essere posto in loculo o tumulo separato. Nei colombari destinati alla tumulazione, ogni feretro deve essere posto in loculo (o tumulo o nicchia) separato, scavato in roccia compatta e costruito con buona opera muraria, intonacato all'interno con cemento
- 2) I loculi possono essere a più piani sovrapposti.
- 3) Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro.
- 4) La struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche.
- 5) Le solette orizzontali devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 chilogrammi/metro quadrato.
- 6) Le pareti dei loculi devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi e ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà.
- 7) I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita dei liquidi.
- 8) La chiusura del tumulo deve essere realizzata con mattoni pieni o pietra naturale di spessore non inferiore a cm. 15 sempre intonacati nella parte esterna.
- 9) E' permessa anche la chiusura con elemento in pietra naturale o con lastra di cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura a tenuta ermetica.
- 10) Nella tumulazione areata il fondo interno della cassa di legno deve essere protetto da materiale che ricopra con continuità anche le pareti fino a una latezza non inferiore a dieci centimetri, di spessore minimo non inferiore a quaranta micron. Tale materiale deve essere biodegradabile ed avere le funzioni di trattenere eventuali percolazioni di liquidi cadaverici durante il trasporto. Sopra tale materiale di protezione del fondo della cassa deve essere cosparso abbondante materiale assorbente, a base di batterico-enzimatica biodegradante, favorente i processi di scheletrizzazione;

- 11) E' vietato l'impedimento alla circolazione dell'aria all'interno del feretro;
- 12) I feretri devono essere dotati di sistemi di movimentazione e sollevamento portanti, tutela della sicurezza degli operatori.

Art. 83 Casse per le tumulazioni

- 1) Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo, corrispondenti entrambe ai requisiti di cui all'art. 31.
- 2) Il Ministero della Sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, può autorizzare l'uso di valvole o di altri dispositivi idonei a fissare ovvero a neutralizzare i gas della putrefazione.
- 3) Sulla cassa esterna deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome e data di nascita e di morte del defunto.

Art. 84 Tumulazioni Provvisorie

- 1) Le disposizioni degli articoli 81 e 83 si applicano anche se trattasi di tumulazione provvisoria di salme destinate ad essere tumulate definitivamente in altro luogo del cimitero o fuori del cimitero stesso.

Art. 85 Divieto di riapertura sepolture

- 1) Riempite le fosse contenenti i feretri, chiuse e murate che siano le sepolture distinte, potranno essere riaperte:
 - a) al termine del periodo di inumazione;
 - b) alla scadenza della concessione;
 - c) per ordine dell'autorità giudiziaria;
 - d) per autorizzazione del Sindaco nei casi previsti dall'art. 87 e 94

CAPO XI

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 86 Esumazioni ed estumulazioni - Carattere

- 1) Le esumazioni e le estumulazioni si distinguono in ordinarie e straordinarie.
- 2) Durante tutte le operazioni di esumazione e di estumulazione, sia ordinaria che straordinaria, il cimitero verrà chiuso per motivi di sicurezza e non sarà ammessa la presenza di alcuno, eccettuati i parenti dei defunti stessi, che lo richiedano.

Art. 87 Esumazioni ordinarie

- 1) Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal Sindaco, mediante il presente regolamento.
- 2) Salvo quanto previsto dal secondo e dal terzo comma dell'art. 82 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 285/90, le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione.
- 3) Le fosse, liberate dai resti del feretro, saranno utilizzate per nuove inumazioni.
- 4) Nei cimiteri comunali ove esiste una ripartizione in quadri del campo comune, le esumazioni ordinarie si eseguiranno quadro per quadro, ovvero, in caso di necessità, fila per fila, allorché siano trascorsi dieci anni dall'inumazione dell'ultima salma.
- 5) Di tali esumazioni sarà data comunicazione alla cittadinanza due mesi prima, previa affissione all'interno del cimitero, di appositi cartelli. I familiari interessati saranno invitati a presentarsi presso l'ufficio competente per concordare la destinazione dei resti mortali;
- 6) L'esumazione ordinaria di una singola salma, anche prima della scadenza di tutto il quadro, potrà essere comunque effettuata, allorché i familiari interessati ne facciano richiesta all'ufficio comunale competente.

Art. 88 Esumazioni ordinarie: salme non mineralizzate

- 1) Nel caso in cui, a seguito di un'esumazione ordinaria, una salma risulti non completamente mineralizzata, dovrà procedersi di nuovo alla sua inumazione, nei seguenti modi:
 - a) per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, anche nella stessa fossa di originaria inumazione;
 - b) essere trasferito in altra fossa (campo indecomposti) in contenitori di materiale biodegradabile;
 - c) essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile.
- 2) Sull'esterno del contenitore dovrà essere riportato nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto esumato;
- 3) Per i resti mortali da reinumare è consentito aggiungere direttamente sui resti mortali stessi e/o nell'immediato intorno del contenitore, particolari sostanze biodegradabili, capaci di favorire i processi di mineralizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione o saponificazione, purché tali sostanze non siano tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica;
- 4) Il tempo di reinumazione viene stabilito in:
 - a) Cinque anni nel caso non si ricorra a sostanze biodegradabili;
 - b) Due anni nel caso si faccia ricorso all'impiego di dette sostanze biodegradabili.

Art. 89 Esumazioni straordinarie

- 1) Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione, per ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia, o dietro autorizzazione del Sindaco, per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.
- 2) Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria le salme devono essere trasportate per l'autopsia nella cappella del cimitero, all'uopo predisposta, con l'osservanza delle norme da detta autorità, eventualmente suggerite;
- 3) Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del direttore U.O. Igiene Pubblica territorialmente competente o suo delegato, che dovrà redigere apposito verbale dell'operazione eseguita e dare le disposizioni del caso.
- 4) In caso di esumazioni straordinarie, a richiesta dei privati, dovrà essere presentata domanda al Sindaco, con indicazione delle generalità del deceduto, la causa del decesso e le ragioni dell'esumazione.
- 5) Sono a carico del richiedente le spese dell'esumazione straordinaria.
- 6) Tutte le operazioni preliminari relative alle esumazioni straordinarie devono essere compiute in assenza di estranei ad eccezione dei familiari che possono essere ammessi a richiesta.
- 7) Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie sono sottoposte al pagamento della tariffa stabilita con atto della Giunta.

ART. 90 Esumazioni straordinarie: limiti temporali

- 1) Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria, non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:
 - a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre;
 - b) quando trattisi della salma di persona morta di malattia infettivo-contagiosa, a meno che non siano già trascorsi due anni dalla morte e il direttore U.O. Igiene Pubblica territorialmente competente o suo delegato dichiari che può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Art. 91 Ossa provenienti da esumazioni

- 1) Le ossa che si rinvencono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda di raccogliere per deporle in cellette o loculi posti nel medesimo o in altro cimitero ed avuti in concessione. In questo caso le ossa devono essere raccolte nelle cassettoni di zinco prescritte dall'articolo 48.

Art. 92 Estumulazioni ordinarie

- 1) Le estumulazioni si eseguono allo scadere del periodo della concessione e sono regolate dal Sindaco.
- 2) L'ufficio comunale competente provvederà ad avvertire i familiari interessati due mesi prima previa affissione all'interno del cimitero di appositi cartelli; i familiari interessati saranno invitati a presentarsi presso l'ufficio competente per concordare la destinazione dei resti mortali;
- 3) Qualora la salma non risulti completamente mineralizzata, i feretri estumulati dovranno essere inumati nel campo comune, per un periodo minimo di cinque anni, dopo che sia stata praticata nella cassa metallica un'opportuna apertura o dopo aver raccolto la salma in una cassa di legno, a cura del comune, al fine di consentire la ripresa del processo di

mineralizzazione del cadavere.

- 4) Tali operazioni dovranno avvenire previo parere scritto del direttore U.O. di Igiene Pubblica territorialmente competente o suo delegato che lo rilascerà dopo aver accertato una permanenza di almeno quaranta anni della salma nel loculo.

Art. 93 Divieto di riduzione di salme estumulate

- 1) E' vietato eseguire sulle salme estumulate, non completamente mineralizzate, operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quelle della cassa con la quale fu collocato nel loculo o tumulo, al momento della tumulazione
- 2) Il responsabile del servizio di custodia è tenuto a denunciare all'autorità giudiziaria, alla A.S.L. e al sindaco chiunque esegua sulla salma operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere, previsto dall'art. 410 del Codice Penale.

Art. 94 Estumulazioni straordinarie

- 1) Per estumulazione straordinaria si intende l'estumulazione dei feretri effettuata prima della scadenza dei termini della concessione per trasferirli in altra sede o in altra sepoltura.
- 2) Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione straordinaria di feretri; il direttore U.O. Igiene Pubblica territorialmente competente o suo delegato deve constatare la perfetta tenuta del feretro e dichiarare che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.
- 3) Qualora lo stesso direttore non constati la perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento, previa collocazione del feretro in idonea cassa.
- 4) A tale proposito dovrà essere presentata richiesta da parte dei parenti al Sindaco, con indicazione delle generalità del deceduto, e ragioni dell'estumulazione.
- 5) Tutte le operazioni preliminari relative alle estumulazioni straordinarie devono essere compiute in assenza di estranei, ad eccezione dei familiari, che possono essere ammessi a richiesta.
- 6) E' consentito, previa autorizzazione del Sindaco, che le spoglie mortali di salme tumulate da almeno venticinque anni, completamente mineralizzate, siano estumulate e raccolte in cassette di zinco di mm. 0,660 di spessore, al fine di trasferire detti resti in altra sede o di collocarli nello stesso loculo o tumulo insieme alla salma di un congiunto, previo rinnovo della concessione, stipula nuovo contratto e pagamento della concessione per la salma e pagamento di supplemento di concessione per la collocazione dei resti
- 7) E' consentito previa richiesta dei parenti e autorizzazione del Sindaco, la cremazione di salma tumulata da almeno venti anni e non mineralizzata, al fine di trasferire le ceneri in altra sede o di collocarle nello stesso loculo o tumulo insieme alla salma di un congiunto, previo rinnovo della concessione, stipula nuovo contratto e pagamento della concessione per la salma e pagamento di supplemento di concessione per la collocazione delle ceneri.

ART. 95 - Norme particolari per le estumulazioni straordinarie

- 1) Si applicano alle estumulazioni straordinarie le disposizioni previste per le esumazioni straordinarie dall'art. 89 del presente regolamento.
- 2) Entro un anno dalla data di morte si potrà procedere al trasferimento delle salme. Il trasferimento delle salme potrà avvenire previa richiesta del coniuge o in mancanza, del parente più prossimo del defunto. In tal caso verrà stipulato un nuovo contratto

mantenendo la decorrenza del precedente e subordinando la nuova tumulazione al pagamento della tariffa prevista per la tumulazione medesima ridotta del 50% . Il trasporto verrà effettuato a cura e spese del richiedente.

- 3) Le estumulazioni effettuate per la traslazione delle salme dalla sepoltura provvisoria a quella definitiva non osservano le prescrizioni previste dall'art. 94 se vengono eseguite entro il termine di due anni dal seppellimento.

Art. 96 Trattamenti consentiti all'estumulazione per mineralizzazione

- 1) Ai sensi dell'art. 86 del D.P.R. 285/1990 , (e successive modificazioni), sussistono diverse possibilità:
 - a) Estumulazione effettuata dopo venti anni dalla tumulazione, il resto mortale deve essere inumato, dopo avere creato le condizioni per facilitare la ripresa dei fenomeni di mineralizzazione, anche con sostituzione delle casse originarie con un contenitore di materiale biodegradabile e con l'eventuale addizione delle sostanze di cui all'art. 86 del D.P.R. 285/1990 , (e successive modificazioni);
 - b) Estumulazione effettuata prima dei venti anni dalla tumulazione, il resto o il cadavere deve essere inumato seguendo quanto specificato al punto a), fatto salvo il periodo di inumazione che ordinariamente è stabilito in dieci anni, per effetto dell'obbligo di cui all'art. 86, c. 3, del D.P.R. 285/1990 , (e successive modificazioni).
- 2) E' altresì consentita la tumulazione nella stessa o in altra sepoltura;
- 3) In tal caso è d'obbligo il ripristino delle condizioni di impermeabilità del feretro quando il personale dell'A.S.L. che sovrintende alle operazioni cimiteriali constata che le condizioni della salma, per presenza di parti molli, siano tali da prescrivere il cosiddetto "rifascio";
- 4) E' consentito aggiungere al resto mortale particolari sostanze favorevoli la mineralizzazione, come già specificato all'art. 88.

Art. 97 Ossa provenienti da esumazioni ed estumulazioni

- 1) Le ossa che si rinvenivano in occasione delle esumazioni ed estumulazioni ordinarie devono essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse non richiedano una diversa sistemazione.
- 2) Nel caso in cui nessun familiare si sia presentato all'ufficio comunale competente per manifestare la propria volontà circa la destinazione dei resti da esumare od estumulare, questi, dopo essere stati raccolti in apposita cassetta di legno, saranno collocati nella Cappella del cimitero, dove resteranno per un anno a disposizione di eventuali richieste.
- 3) Trascorso infruttuosamente tale termine, saranno collocati nell'ossario comune a cura degli operatori.

Art. 98 Rifiuti cimiteriali

- 1) Tutti i rifiuti risultanti da attività cimiteriali di cui al D.Lgs. 5.2.1997 n. 22 ed al D.P.R. 254/2003 sono assoggettati al regime giuridico e alle modalità di gestione dei rifiuti urbani;
- 2) Sono classificati rifiuti cimiteriali:
 - a) Rifiuti da esumazione ed estumulazione costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione:
 - 1) assi e resti delle casse utilizzate per la sepoltura;
 - 2) simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad esempio maniglie);
 - 3) avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
 - 4) resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;

- 5) resti metallici di casse (ad esempio zinco, piombo);
- b)** rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali sono i seguenti:
 - 1) materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo, smurature e similari;
 - 2) altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione;
- 3) La frazione di rifiuti che è stata a stretto contatto con la salma, quali, casse, vestiti, oggetti personali, ecc. può essere smaltita con le stesse modalità dei R.S.U. a condizione che detti rifiuti siano adeguatamente disinfettati o sterilizzati all'interno del perimetro cimiteriale o siano dichiarati non infetti dal direttore U.O. Igiene Pubblica territorialmente competente o suo delegato. In caso di rifiuti infetti o non certificati, si dovrà procedere all'invio alla termodistruzione.

Art. 99 Rifiuti da esumazione e da estumulazione

- 1) I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani.
- 2) I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni".
- 3) I rifiuti da esumazione ed estumulazione possono essere depositati in apposita area confinata individuata dal comune all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili di cui al comma 2.
- 4) I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, per lo smaltimento dei rifiuti urbani, in conformità ai regolamenti comunali ex articolo 21, comma 2, lettera d), dello stesso decreto legislativo.
- 5) La gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), numero 5) del D.P.R. 254/2003.
- 6) Nel caso di avvio a discarica senza preventivo trattamento di taglio o triturazione dei rifiuti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), numeri 1) e 3), del D.P.R. 254/2003, tali rifiuti devono essere inseriti in apposito imballaggio a perdere, anche flessibile.

Art. 100 Rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali

- 1) I rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), numero 1), del D.P.R. 211/2003, possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale senza necessità di autorizzazioni ai sensi del decreto legislativo n. 22 del 1997, avviati a recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti.
- 2) Nella gestione dei rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali devono essere favorite le operazioni di recupero dei rifiuti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), numero 2) del D.P.R. 211/2003 e successive modifiche.

Art. 101 Parti anatomiche riconoscibili e resti mortali derivanti da attività di esumazione ed estumulazione

- 1) Si definiscono:
 - a)** parti anatomiche riconoscibili gli arti inferiori, superiori, le parti di essi, di persona o di cadavere a cui sono stati amputati;
 - b)** resti mortali gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o

tumulazione, pari, rispettivamente, a 10 e 20 anni.

- 2) Per la sepoltura in cimitero o la cremazione di parti anatomiche riconoscibili, le autorizzazioni al trasporto, inumazione, tumulazione o cremazione sono rilasciate dalla azienda sanitaria locale competente per territorio.
- 3) In caso di amputazione, le parti anatomiche riconoscibili sono avviate a sepoltura o a cremazione a cura della struttura sanitaria che ha curato la persona amputata.
- 4) La persona amputata può chiedere, espressamente, che la parte anatomica riconoscibile venga tumulata, inumata o cremata con diversa modalità. In tale caso la richiesta deve avvenire e deve essere inoltrata all'ufficio preposto della azienda sanitaria locale competente per territorio, attraverso la struttura sanitaria di cura e ricovero, non oltre le 48 ore dall'amputazione.
- 5) Per la sepoltura in cimitero o la cremazione di resti mortali, le autorizzazioni al trasporto, inumazione, tumulazione o cremazione sono rilasciate dal competente ufficio del comune in cui sono esumati o estumulati.
- 6) Per la cremazione di resti mortali non è necessaria la documentazione di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, recante regolamento di polizia mortuaria, e successive modificazioni.

Art. 102 Gestione dei rifiuti sanitari, dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni e dei rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali.

- 1) Fatto salvo quanto previsto dai seguenti articoli, alle attività di deposito temporaneo, raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, intermediazione e commercio dei rifiuti sanitari, dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni e dei rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali si applicano, in relazione alla classificazione di tali rifiuti come urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi e non pericolosi, le norme regolamentari e tecniche attuative del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, che disciplinano la gestione dei rifiuti.

Art. 103 Responsabile della struttura sanitaria e del cimitero

- 1) Al responsabile della struttura sanitaria pubblica o privata e del cimitero è attribuito il compito di sovrintendere alla applicazione delle disposizioni del presente regolamento, fermo restando quanto previsto dagli articoli 10 e 51 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, con l'osservanza degli obblighi derivanti dalle disposizioni vigenti in materia di prevenzione incendi.

Art. 104 Sistemazione dei resti mortali

- 1) E' consentito, per i familiari interessati, sistemare i resti mortali provenienti da esumazioni ed estumulazioni o le ceneri derivanti dalla cremazione, posti in apposite cassette di zinco o nelle urne cinerarie, nel seguente modo:
 - a) in una nicchia-ossario, ottenuta in concessione dal Comune;
 - b) o in un loculo o tumulo, ove già trovasi una salma, previo pagamento della differenza prezzo, unicamente per quanto concerne la collocazione della cassetta in loculo o tumulo;
- 2) onde evitare la concessione di nuovi manufatti cimiteriali con conseguente onere per familiari, è consentito l'inserimento di cassette di zinco e/o urne cinerarie secondo le modalità sopra definite, fino al raggiungimento della capienza massima disponibile di nicchie-ossario, loculi o tumoli già a disposizione del richiedente

Art. 105 Autorizzazione ad aumentare o diminuire il periodo di inumazione delle salme (Art. 82 D.P.R. 285/90 – Art. 2, c. 1, L.R. 16/2000)

- 1) Per esumare una salma prima del turno di rotazione decennale il richiedente presenta domanda, in carta legale, al Comune territorialmente competente

- 2) Il Comune acquisisce la seguente documentazione:
 - a) Documentazione statica e tecnica sanitaria relativa alle esumazioni straordinarie effettuate nei termini per i quali si chiede la modifica del turno, e lo stato di mineralizzazione delle salme;
 - b) La relazione è a cura del Responsabile dei Servizi Cimiteriali e conterrà l'elenco delle salme esumate, l'attestazione del loro stato di mineralizzazione, la data di inumazione ed esumazione;
 - c) La distribuzione deve essere rappresentativa dell'intera superficie del campo di inumazione interessato alla modifica del turno di rotazione;
 - d) Il tempo di interro non dovrà risultare superiore a quello per il quale si chiede la riduzione
- 3) Relazione geologica sullo stato del terreno dell'area cimiteriale attestante le particolari condizioni dello stesso che influiscono sullo stato di mineralizzazione delle salme
- 4) Parere della A.S.L. competente per territorio sulla necessità di ridurre o aumentare il turno.

CAPO XII

OSSARIO COMUNE

Art. 106 Ossario comune

- 1) Ogni cimitero è provvisto di almeno un ossario, consistente in un manufatto, destinato a raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni e dalle estumulazioni e non richieste dai familiari per altra destinazione nel cimitero.
- 2) L'ossario deve essere costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.

CAPO XIII

CONCESSIONI SPECIALI

Art. 107 Durata e decorrenza della concessione – Rinnovo

- 1) Tutte le concessioni amministrative per sepolture distinte previste nell'art. 66, sono temporanee, con decorrenza dalla data del contratto ed a pagamento, secondo la tariffa stabilita con apposito atto della Giunta.
- 2) Per le sepolture distinte (tumuli, loculi, nicchie-ossario), per cui non esiste contratto di concessione, quest'ultima decorre dalla data del pagamento, se esiste una ricevuta, o in caso contrario, dalla data di morte o di collocazione dei resti nella nicchia-ossario.
- 3) La concessione d'uso di loculi, tumuli ed ossari ha durata di anni quaranta, quando questi sono destinati ad accogliere una salma;
- 4) Le concessioni di cui sopra possono essere rinnovate alla scadenza, previo pagamento del prezzo vigente al momento del rinnovo.
- 5) Il rinnovo della concessione non sarà tuttavia consentito ogniqualvolta si verificano gravi situazioni di insufficienza del cimitero, rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero.
- 6) Su richiesta dell'Amministrazione, se il proprietario di vecchie concessioni lascia liberi loculi o tumuli avrà la possibilità di tumulare i resti mortali in ossario o in loculo idoneo a contenere più resti mortali a titolo gratuito

Art. 108 Modalità di richiesta concessioni d'uso

- 1) Chiunque intenda ottenere in concessione loculi, tumuli o nicchie-ossario, deve farne richiesta all'ufficio competente e versare a tale ufficio o alla Tesoreria Comunale il prezzo dovuto per la concessione.
- 2) I richiedenti possono inoltre prenotare senza obbligo di acquisto un manufatto cimiteriale in concessione in vita per un tempo massimo di giorni 30. Al termine di questo periodo se la concessione non risulta acquisita da chi ne ha fatta prenotazione questa diviene nuovamente disponibile per chiunque ne faccia richiesta

Art. 109 Concessioni speciali gratuite

- 1) Nessuna concessione d'uso può essere fatta a titolo gratuito, fuorché per accogliere la salma di persona per la quale, a causa di speciali benemerienze, tale onoranza sia deliberata dal Consiglio Comunale.

Art. 110 Concessioni speciali per Salme di Caduti nei cimiteri civili

- 1) Le Salme dei Caduti in guerra e nella lotta di liberazione, sepolte nei cimiteri comunali sono esenti da normali turni di esumazione previsti dall'art. 87 ed il Comune ha l'obbligo di conservarle fino a quando tali Salme non saranno definitivamente sistemate negli ossari o sacrari all'uopo costituiti

Art. 111 Limitazione del diritto d'uso delle concessioni distinte

- 1) Fatto unicamente salvo quanto specificato al secondo comma del presente articolo, il diritto d'uso delle sepolture distinte è riservato all'accoglimento della salma o dei resti mortali indicati nell'atto di concessione.

- 2) Per le concessioni stipulate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e
- 3) riguardanti una sepoltura distinta destinata ad accogliere la salma di persona ancora in vita al momento della stipula della concessione, ove a quest'ultima premuoia un parente in linea retta entro il secondo grado, sarà facoltà del concessionario, non sussistendo opposizione da parte dell'originario destinatario della sepoltura, cedere il diritto alla sepoltura a favore della salma del premorto.

Art. 112 Divieto di cessione delle concessioni

- 1) Fatto salvo quanto stabilito all'art. 111, è in ogni caso vietata, pena la decadenza della concessione, la cessione o trasmissione a terzi del diritto d'uso, sotto qualsiasi forma o titolo, sia precario che definitivo.

Art. 113 Contratto di concessione

- 1) Il diritto d'uso è concesso dal Sindaco o concessionario del Servizio Cimiteriale mediante regolare contratto di concessione a spese del concessionario, previo pagamento del prezzo stabilito nella tariffa comunale.
- 2) Non sarà possibile prenotare sepolture distinte per persone ancora in vita ad eccezione dei casi di cui all'art. 66.

Art. 114 Decadenza della concessione

- 1) La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) alla sua naturale scadenza, nel caso dell'art. 107 e nel caso che per volontà dei parenti la salma sia da trasferire ad altra destinazione prima della naturale scadenza della concessione medesima.
 - b) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
 - c) quando la salma, le ceneri, o i resti mortali vengano trasferiti altrove per volontà del concessionario o dei suoi eredi;
 - d) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - e) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
 - f) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura in base a quanto disposto dall'art. 121;
 - g) quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
- 2) La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
- 3) In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.
- 4) La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Dirigente del Servizio in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte del Dirigente dell'ufficio e non comporta alcun rimborso né della tariffa né delle spese sostenute per la concessione.
- 5) In ogni caso di decadenza o alla scadenza della concessione, il loculo o tumulo o la nicchia-ossario concessi in uso torneranno di piena ed esclusiva disponibilità del Comune, senza che il concessionario possa vantare pretese per rimborsi, diritti, indennizzi, ecc., anche per le opere eventualmente compiute, per le quali vige il principio dell'accessione previsto dall'art. 94 del vigente codice civile.

ART. 115 Provvedimenti conseguenti la decadenza

- 1) Pronunciata la decadenza della concessione, il Dirigente del Servizio disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
- 2) Dopodiché il Dirigente del Servizio disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

ART. 116 Estinzione e revoca

- 1) Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
- 2) Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
- 3) Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.
- 4) Le concessioni sono soggette a revoca per completo abbandono dipendente da incuria o da morte degli aventi diritto, quando sia risultata infruttuosa la diffida di cui all'articolo precedente.
- 5) La revoca è disposta con deliberazione della Giunta Municipale notificata agli interessati per mezzo di messo comunale, nelle forme previste dal codice di procedura civile.
- 6) Del provvedimento è dato avviso al pubblico mediante affissione all'ingresso del cimitero per la durata di mesi due.
- 7) Gli interessati hanno trenta giorni di tempo dalla notifica o dall'ultimo giorno di pubblicazione dell'avviso, per presentare le proprie osservazioni.
- 8) Trascorsi i termini dell'ultimo comma, senza che siano state presentate opposizioni, il Sindaco, sentito il medico del Servizio d'Igiene Pubblica della A.S.L., adotterà tutti i provvedimenti necessari per l'esumazione o l'estumulazione dei feretri ed alla collocazione dei relativi resti mortali, secondo le norme previste dal presente regolamento.
- 9) E' data altresì facoltà di procedere alla revoca della concessione ove preminenti ragioni di interesse pubblico, quali l'esecuzione di lavori di ampliamento o di sistemazione rendano necessario tale provvedimento. In tal caso l'Amministrazione Comunale curerà l'assegnazione della salma in altra sepoltura a propria cura e spese, previo preavviso da notificarsi agli interessati, nelle forme del Codice di Procedura Civile, di almeno ottanta giorni.

Art. 117 Decadenza delle concessioni perpetue di colombari e loculi

- 1) Tutte le concessioni a tempo determinato di durata eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del DPR 21/10/1975 n. 803, possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero;
- 2) Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Sindaco, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti e verrà concesso agli aventi diritto in uso, a titolo gratuito, per un tempo residuo secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un ossario nell'ambito dello stesso cimitero;

- 3) Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale e all'albo del cimitero per la durata di 45 giorni;
- 4) Nel provvedimento di revoca va comunque indicato il giorno fissato per la traslazione delle salme che può essere eseguita anche in assenza del concessionario.

ART. 118 Progetti delle sepolture private - Obbligo di autorizzazione

- 1) I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal Sindaco, su conforme parere dell'ufficiale sanitario e sentita la Commissione edilizia.
- 2) Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
- 3) Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

ART. 119 Collaudo tombe e cappelle gentilizie

- 1) Le tombe e le cappelle gentilizie, nonché i sepolcreti per collettività possono essere poste in uso soltanto dopo il collaudo effettuato dall'ufficiale sanitario e dall'ufficio tecnico comunale, per accertarne la conformità al progetto ed alle prescrizioni vigenti per la loro costruzione.
- 2) La spesa per il collaudo è a carico del concessionario.

ART. 120 Collocazione monumenti funebri - Obbligo della autorizzazione

- 1) Sulle aree concesse per sepolture private a sistema individuale possono essere innalzati monumenti ed applicate lapidi ed altri monumenti funerari, previa autorizzazione del Sindaco, sentito ove del caso, il parere della Commissione edilizia.

Art. 121 Manutenzione sepolture private

- 1) Spetta ai concessionari di mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, in solido e decoroso stato i manufatti e i monumenti per le parti da loro costruite o installate.
- 2) La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario nonché l'esecuzione di opere e restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro che di sicurezza e di igiene.
- 3) Nel caso di sepoltura distinta abbandonata per incuria o per morte degli aventi diritto, il Comune può provvedere alla rimozione dei monumenti pericolanti, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario, da farsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni.

ART. 122 Diritto di uso

- 1) Il diritto di uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è riservato alle persone dei concessionari e dei loro familiari, tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro.
- 2) Può altresì essere consentita, su richiesta di concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi, nonché di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dei concessionari, secondo i criteri stabiliti nei regolamenti comunali.

ART. 123 Area per dispersione ceneri

- 1) Il Comune individua nel cimitero il luogo ove realizzare un'area per la dispersione delle ceneri.
- 2) Il Servizio provvederà ad individuare e delimitare tale area.

ART. 124 Area per seppellimenti per altre religioni

- 1) Il Comune individua nel cimitero il luogo ove realizzare un'area il seppellimento di salme di religione diversa da quella cristiana.
- 2) Il Servizio Interventi provvederà ad individuare e delimitare tale area.

CAPO XIV

SOPPRESSIONE DEI CIMITERI

Art. 125 Soppressione cimiteri – Norme applicabili

- 1) Nessun cimitero, che si trovi nelle condizioni prescritte dal testo unico delle leggi sanitarie, dalle norme previste dagli articoli da 96 a 99 del D.P.R. 285/90 e dal presente regolamento, può essere soppresso se non per ragioni di dimostrata necessità.
- 2) Tale soppressione viene deliberata dal Consiglio Comunale, sentito il coordinatore sanitario della A.S.L. competente per territorio.
- 3) Il terreno del cimitero di cui sia stata deliberata la soppressione non può essere destinato ad altro uso se non siano trascorsi almeno 15 anni dall'ultima inumazione.
- 4) Per la durata di tale periodo esso rimane sotto la vigilanza dell'autorità comunale e deve essere tenuto in stato di decorosa manutenzione.
- 5) Trascorso detto periodo di tempo, prima di essere destinato ad altro uso, il terreno del cimitero soppresso deve essere diligentemente dissodato per la profondità di metri due e le ossa che si rinvengono debbono essere depositate nell'ossario comune del nuovo cimitero.
- 6) In caso di soppressione del cimitero gli enti o le persone fisiche concessionari di posti per sepolture private, con quali i comuni siano legati da regolare atto di concessione, hanno soltanto diritto ad ottenere a titolo gratuito, nel nuovo cimitero, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, o per la durata di 99 anni nel caso di maggiore durata o di perpetuità della concessione estinta, un posto corrispondente in superficie a quello precedentemente loro concesso nel cimitero soppresso ed al gratuito trasporto delle spoglie mortali dal soppresso al nuovo cimitero, da effettuare a cura del comune.
- 7) Le spese per la costruzione o per il riadattamento dei monumenti sepolcrali e quelle per le pompe funebri che siano richieste nel trasferimento dei resti esistenti nelle sepolture private sono tutte a carico dei concessionari, salvo i patti speciali stabiliti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.
- 8) Il materiale dei monumenti ed i segni funebri posti sulle sepolture private esistenti nei cimiteri soppressi restano di proprietà dei concessionari, che possono trasferirli nel nuovo cimitero.
- 9) Qualora i concessionari rifiutino di farlo, tali materiali passano in proprietà del comune.

CAPO XV - SEPOLCRI PRIVATI FUORI DEI CIMITERI

Art. 126 Sepolcri privati fuori dai cimiteri – Norme applicabili

- 1) Per la costruzione di sepolcri privati fuori dei cimiteri, si osservano le norme previste dagli articoli da 88 a 92 del regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 127 Onoranze funebri particolari

- 1) Quando si debbano rendere particolari onoranze alla memoria di chi abbia acquistato in vita eccezionali benemerienze, mediante la tumulazione del cadavere in località differente dal cimitero, si osservano le norme previste dall'art. 341 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e dall'articolo 92 del regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

CAPO XVI SERVIZIO DEL CIMITERO

PULIZIA INTERNA

Art. 128 Custodia dei cimiteri

- 1) Il cimitero, fuori dell'orario stabilito nell'articolo seguente, dovrà tenersi costantemente chiuso.
- 2) Il cimitero, a richiesta degli interessati, dovrà essere aperto per lavori di costruzione, restauro o manutenzione delle cappelle private, dei monumenti particolari o delle iscrizioni, previa autorizzazione del Sindaco.

Art. 129 Orario di apertura dei cimiteri e ricevimento salme

- 1) I cimiteri osserveranno l'orario di apertura al pubblico fissato dal Sindaco con ordinanza affissa all'ingresso di ogni cimitero, così suddiviso :
 - a) **Periodo invernale** (1 ottobre - 31 marzo):
 - b) **Periodo estivo** (1 aprile - 30 settembre):
- 2) La sepoltura potrà avvenire fino a trenta minuti prima della scadenza dell'orario di ricevimento.
- 3) E' comunque garantito, in casi eccezionali, il ricevimento delle salme anche al di fuori dell'orario di cui sopra.
- 4) Potrà essere disposta la temporanea chiusura del cimitero, con necessario preavviso, per effettuare particolari operazioni di pulizia e manutenzione che potrebbero comportare eventuali pericoli per i frequentatori. Inoltre si potrà procedere a temporanee chiusure, anche senza preavviso, quando sia richiesto da condizioni che possano arrecare pregiudizio all'incolumità pubblica.
- 5) L'Amministrazione si riserva di modificare gli orari di apertura e chiusura dei cimiteri con disposizione del Dirigente di Area.

Art. 130 Sepoltura delle salme

- 1) La sepoltura sarà effettuata durante l'orario di ricevimento della salma, ad eccezione dei casi particolari che presentino problemi igienico-sanitari. Questi casi dovranno sempre essere preventivamente autorizzati dal Sindaco.
- 2) Il ricevimento delle salme avviene con il seguente orario: periodo invernale tutti i giorni dalle ore 8.00 alle ore 16.00 periodo estivo dalle ore 8.00 alle ore 17.00.
- 3) La sepoltura e la tumulazione delle salme potranno avvenire nei soli giorni feriali fino a 30 minuti prima della scadenza dell'orario di ricevimento e il sabato entro le ore 12.00.
- 4) Non si eseguono tumulazioni ed inumazioni il sabato pomeriggio e la domenica e giorni festivi

Art. 131 Occupazione provvisoria di area per esecuzione lavori

- 1) Gli incaricati dell'allestimento delle tombe potranno occupare provvisoriamente il suolo per il deposito del materiale di costruzione e degli arnesi da lavoro, salvo a rendere sgombro il terreno appena ultimati i lavori.

Art. 132 Divieto di trattamento del materiale da costruzione

1) Nel cimitero è vietata la lavorazione dei materiali; questi devono essere introdotti solo a lavorazione ultimata. Si fa eccezione per i tagli, le connessioni delle piastre, le iscrizioni su lapidi e monumenti.

Art. 133 Trasporto materiale

1) Per il trasporto del materiale da costruzione e per il passaggio del personale, si deve seguire l'itinerario prestabilito.

Art. 134 Materiale proveniente da scavi e demolizioni

- 1) Tutto il materiale proveniente dalle opere di demolizione, non potrà restare nel cimitero, ma dovrà essere trasportato al pubblico scarico.
- 2) E' tuttavia in facoltà del Comune utilizzare il materiale di scarico per ricoprire i bassifondi o quello di demolizione per il restauro di monumenti eventualmente danneggiati durante le esumazioni di salme risultate non mineralizzate.

Art. 135 Ingresso al cimitero

- 1) L'ingresso al cimitero è permesso ai soli pedoni.
- 2) E' fatta eccezione per le speciali carrozzelle o tricicli montati da invalidi e per i mezzi di servizio usati dagli operatori.

Art. 136 Circolazione e sosta

- 1) E' vietato introdursi nei cimiteri e soffermarsi all'ingresso dei medesimi allo scopo di questuare o di vendere.
- 2) E' vietato pure sostare con automezzi, biciclette, motociclette, carri, e bancharelle lungo il fronte principale del cimitero, se non negli spazi appositamente delimitati e di ostruire in qualsiasi modo l'ingresso al cimitero stesso e il libero transito sulla strada che vi conduce.

Art. 137 Accesso ai cimiteri per lavori

1) Gli autoveicoli, i motocarri, i carri condotti a mano non potranno entrare nel cimitero che per servizio interno del medesimo.

Art. 138 Divieti di ingresso

1) E' vietato l'ingresso ai cimiteri di ragazzi di età inferiore ai dieci anni, non accompagnati da persone adulte e di coloro che si trovino in manifesto stato di ubriachezza o di esaltazione mentale.

Art. 139 Divieto di introduzione di animali ed oggetti particolari

1) E' vietato introdurre nel cimitero cani ed altri animali, armi da caccia, cose irriverenti o comunque estranee alle onoranze o servizi funebri.

Art. 140 Divieto di coltivazione

- 1) Ogni coltivazione nel recinto dei campi è rigorosamente vietata.

Art. 141 Pulizia interna

- 1) La strada interna del cimitero, i viali e gli intervalli che separano le sepolture e fosse tra loro, dovranno mantenersi costantemente sgombri dall'erba e da ogni impedimento.
- 2) Dovranno essere immediatamente raccolte con la più scrupolosa diligenza e seppellite senza indugio le ossa che potessero casualmente apparire alla superficie del cimitero.
- 3) L'area del cimitero sarà continuamente mantenuta con la massima nettezza e le erbe che vi cresceranno dovranno essere tagliate e rimosse.

Art. 142 Divieti speciali

- 1) Nessuno potrà arrecare guasto o sfregio di sorta al muro del cimitero, alla stanza mortuaria, alle cappelle, alle croci, ai monumenti, alle lapidi ed a tutto ciò che esiste nel cimitero. E' vietato calpestare o danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini, camminare fuori dai vialetti, sedere sui tumuli o sui monumenti.
- 2) E' vietato di fare qualunque iscrizione sui muri, sulle lapidi, ecc., di macchiarle o comunque deturparle.
- 3) E' pure proibito lasciare rifiuti, raccogliere fiori ed erbe, toccare gli arnesi e gli strumenti che servono alle inumazioni, nonché portare fuori del cimitero, senza la preventiva autorizzazione, qualsiasi oggetto che vi fosse stato collocato.

Art. 143 Obbligo di comportamento

- 1) Se nel tempo di onoranze funebri, funzioni religiose, inumazione o tumulazione di salme e in ogni qualunque altra circostanza, qualcuno venisse a mancare al rispetto dovuto al luogo, verrà richiamato al dovere e, occorrendo, denunciato all'Autorità Giudiziaria. Le persone che entrano nel cimitero devono conformarsi a quanto prescritto nel presente regolamento.

CAPO XVII

PERSONALE ADDETTO AI CIMITERI

Art. 144 Numero dei dipendenti addetti ai cimiteri

- 1) Il personale addetto ai cimiteri è quello risultante dalla pianta organica dei dipendenti comunali e dal personale esterno dipendente della Ditta aggiudicataria dell'appalto per il servizio di manutenzione ordinaria dei cimiteri comunali e gestione dei servizi cimiteriali.

ART. 145 Custode

- 1) Il custode conserva le chiavi delle porte di ingresso e dei diversi locali del cimitero ed esercita la sorveglianza nelle ore durante le quali è permesso l'ingresso al pubblico nel cimitero.

ART. 146 Relazione annuale del custode

- 1) Nel mese di maggio di ciascun anno il custode rimetterà all'ufficio municipale una nota delle riparazioni occorrenti per la conservazione degli arnesi, ferri, attrezzi, dei fabbricati del cimitero, muri di cinta, viali, piante, accompagnandola di tutte le osservazioni che a tale riguardo riterrà opportuno. Indicherà, inoltre, le riparazioni occorrenti alle sepolture, lapidi e monumenti privati, essendo la manutenzione di questi a carico dei concessionari ai fini di quanto previsto dall'art. 121

ART. 147 Sorveglianza

- 1) Il custode ha pure stretto dovere di impedire che si ingenerino servitù ed abusi, in pregiudizio del cimitero sia nell'interno come nell'esterno, e che si introducano in esso oggetti estranei al servizio od animali. Inoltre il custode vigilerà che le persone che entrano nel cimitero si conformino in tutto al prescritto dal presente regolamento.

ART. 148 Trasmissione registro inumazioni e tumulazioni

- 1) Nei primi otto giorni di ciascun anno il custode trasmetterà all'ufficio di stato civile una copia del registro di cui all'art. 57 riferentesi all'anno precedente.

ART. 149 Compiti particolari del custode

- 1) Spetta, inoltre, al custode :
 - a) ritirare, per ogni feretro ricevuto, e conservare presso di se, il permesso di seppellimento, l'autorizzazione al trasporto ed il verbale di incassatura di salma o di resti mortali;
 - b) tenere costantemente aggiornato il registro, in duplice esemplare, di cui all'art. 57 e del presente regolamento;
 - c) sorvegliare i cadaveri deposti nell'apposito locale per il periodo di osservazione ;
 - d) provvedere alla escavazione delle fosse occorrenti per le inumazioni ed alla sepoltura delle salme nei campi comuni;
 - e) assistere e sorvegliare l'inumazione o la tumulazione dei feretri nelle sepolture private;
 - f) Provvedere alle esumazioni ed estumulazioni ordinarie;

- g) assistere e sorvegliare, insieme all'ufficiale sanitario, alle esumazioni ed estumulazioni straordinarie, sottoscrivendone il relativo verbale nonchè occorrendo, assistere gli incaricati delle autopsie che vengono eseguite nel cimitero, provvedendo per le occorrenti esumazioni o estumulazioni, lavacri, disinfezioni ecc.;
- h) raccogliere e depositare nell'ossario del cimitero le ossa dei cadaveri esumati o estumulati ed a bruciare, nell'interno del cimitero stesso i resti dei feretri e degli indumenti;
- i) tenere aggiornata, con gli appositi ceppi, la numerazione delle tombe nel campo comune;
- j) vietare il collocamento di croci, lapidi, iscrizioni, monumenti ed altri ornamenti funebri, cappelle ecc. come previsto negli artt. 74, 118 e 119 e l'esecuzione di qualsiasi lavoro senza il permesso e vigilare che tutti i lavori autorizzati siano eseguiti secondo le modalità ed i disegni debitamente approvati;
- k) provvedere alla pulizia dei riquadri, dei viali, dei sentieri, degli spazi fra le tombe e, in genere, alla nettezza di tutto il cimitero e della zona pertinente, nonchè alla cura delle relative piante, siepi e fiori;
- l) custodire gli attrezzi posti al servizio del cimitero;
- m) segnalare all'ufficiale sanitario ogni deficienza che venisse riscontrata, dal punto di vista sanitario, sul funzionamento o sulle condizioni del cimitero;
- n) denunciare al Sindaco ed all'ufficiale sanitario qualsiasi manomissione che avvenisse o fosse avvenuta nel cimitero;
- o) attenersi a tutte le prescrizioni che gli venissero date dal Sindaco o dall'ufficiale sanitario e fare ai medesimi tutte le proposte che ritenesse necessarie in ordine ai servizi affidatigli.

ART. 150 Custode - Necroforo - Compiti

- 1) Qualora, al custode, siano affidate anche le mansioni di necroforo adempirà ai seguenti servizi principali :
 - a) vestizione delle salme quando richiesto dalle famiglie;
 - b) caricamento e scaricamento delle salme dal carro funebre;
 - c) accompagnamento delle salme nel cimitero ed in altri luoghi.

CAPO XVIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 151 Trasgressioni – Accertamento – Sanzioni

- 1) Tutte le trasgressioni alle norme del presente regolamento, quando non costituiscano reato contemplato dal codice penale o da altre leggi o regolamenti e quando non costituiscano infrazione al T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 od al regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, sono accertate e punite ai sensi degli articoli da 106 a 110 del T.U. della legge comunale e provinciale, approvato con R.D. 3 marzo 1934 n. 383 e successive modificazioni, nonché della legge 3 maggio 1967, n. 317.

Art. 152 Ordinanze del Sindaco

- 1) E' fatto salvo, nei casi contingibili e d'urgenza, il potere di ordinanza del Sindaco previsto dall'art. 54 del DLGS n. 267/2000 del TUEL, in materia di igiene e sanità.

Art. 153 Dirigente del servizio di polizia mortuaria

- 1) Ai sensi del DLGS n. 267/2000 del TUEL, e successive modificazioni, spetta al dipendente Dirigente del Servizio l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti siano compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.

Art. 154 Abrogazione precedenti disposizioni

- 1) E' abrogata qualunque disposizione contraria al presente regolamento, il quale entrerà in vigore non appena divenuta esecutiva la relativa deliberazione del Consiglio Comunale.